



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2293

Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

18/12/2022 - 06:22

Indice

| | |
|--|----|
| 1. DDL S. 2293 - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 2293 | 5 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 11 |
| 1.3.1. Sedute | 12 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 13 |
| 1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) | 14 |
| 1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 272 (pom.) del 15/02/2022 | 15 |
| 1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 273 (pom.) del 22/02/2022 | 39 |
| 1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (ant.) del 26/04/2022 | 52 |
| 1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 285 (ant.) del 27/04/2022 | 53 |
| 1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300 (pom.) del 29/06/2022 | 56 |
| 1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (ant.) del 05/07/2022 | 66 |
| 1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 301 (pom.) del 05/07/2022 | 67 |
| 1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 06/07/2022 | 72 |

1. DDL S. 2293 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2293
XVIII Legislatura

Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

Titolo breve: *Cognome dei figli*

Iter

6 luglio 2022: in corso di esame in commissione (esame in comitato ristretto)

Successione delle letture parlamentari

S.2293 in corso di esame in commissione (*proseguito in comitato ristretto*)

Iniziativa Parlamentare

Loredana De Petris ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#))

Cofirmatari

Vasco Errani ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#)) (aggiunge firma in data 15 luglio 2021)

Pietro Grasso ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#)) (aggiunge firma in data 15 luglio 2021)

Maurizio Buccarella ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#)) (aggiunge firma in data 15 luglio 2021)

Francesco Laforgia ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#)) (aggiunge firma in data 15 luglio 2021)

Sandro Ruotolo ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#)) (aggiunge firma in data 15 luglio 2021)

Elio Lannutti ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 15 luglio 2021)

Fabio Di Micco ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 15 luglio 2021)

Paola Nugnes ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 15 luglio 2021)

Silvana Giannuzzi ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 15 luglio 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **22 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 339 del 22 giugno 2021.

Classificazione TESEO

NOME E COGNOME , FIGLI , CONIUGI , CODICE E CODIFICAZIONI

Articoli

ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI (Art.3), ADOZIONE (Art.4), MAGGIORE ETA' (Art.5), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.5), UFFICIALI DI STATO CIVILE (Art.5), REGOLAMENTI (Art.6), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.6), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Francesco Urraro** ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 15 febbraio 2022) .

Relatore alla Commissione Sen. **Alessandra Maiorino** ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 22 febbraio

2022) .

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente l'8 febbraio 2022.

Annuncio nella seduta n. 400 dell'8 febbraio 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 15 febbraio 2022. Annuncio nella seduta n. 405 del 17 febbraio 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2293

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2293

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **DE PETRIS**, **ERRANI**, **GRASSO**, **BUCCARELLA**, **LAFORGIA**, **RUOTOLO**, **LANNUTTI**, **DI MICCO**, **NUGNES** e **GIANNUZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2021

Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge proposto modifica la disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli, con l'obiettivo di garantire pari dignità alle donne nell'ambito del rapporto coniugale e familiare, allineando il nostro ordinamento a quello di altri Paesi europei, oltre che ai pronunciamenti giurisprudenziali europei e costituzionali.

Sotto il profilo comparatistico, ad esempio, in Spagna vige la regola del doppio cognome, composto dal cognome paterno e da quello materno e, di conseguenza, i genitori possono accordarsi sull'ordine dei cognomi da trasmettere ai figli. Parimenti, in Francia, i genitori scelgono il cognome da dare ai figli tra quello paterno o quello materno o quello di entrambi nell'ordine da loro stabilito. In Germania, i genitori possono dare ai figli il cognome di famiglia oppure assegnare loro il cognome del padre o quello della madre, in base alla loro scelta.

In Italia, al contrario, la disciplina vigente che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno, è frutto di una sorpassata concezione patriarcale della famiglia e si pone in evidente contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e parità fra uomo e donna. Invero il riconoscimento del cognome, lungi dal costituire un mero dato anagrafico, rappresenta un sostanziale elemento identificativo dell'individuo e una base di riferimento per la tutela dei diritti fondamentali della persona.

L'indifferibile necessità di riformare la normativa vigente è confermata dalla copiosa giurisprudenza europea basata su fonti convenzionali internazionali: esemplare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo del 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazzo contro Italia), che ha ritenuto la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno come una forma di discriminazione basata sul sesso e, pertanto, palesemente in contrasto con il principio di uguaglianza tra uomo e donna, rispetto al quale l'Italia commette quindi una violazione. In quella sede la Corte di Strasburgo ha stabilito che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della madre e ha perciò condannato l'Italia per violazione dell'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sul divieto di discriminazioni basate sull'appartenenza di genere, in combinato disposto con l'articolo 8, concernente il rispetto della vita familiare. La Corte ha inoltre esortato il nostro Paese ad adottare riforme legislative o di altra natura per ovviare alla predetta violazione.

La medesima questione è stata affrontata anche dalla Corte costituzionale, la quale già nell'ordinanza n. 176 dell'11 febbraio 1988 riconosceva espressamente che « sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall'articolo 29 Cost., anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro » (nello stesso senso anche l'ordinanza n. 586 del 19 maggio 1988). Con maggiore fermezza, in considerazione

dell'immutato quadro normativo, nella sentenza n. 61 del 16 febbraio 2006, la Corte ha sottolineato l'incompatibilità della disciplina vigente con i valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Tale sistema di attribuzione del cognome viene sin dal 2006 definito come il « retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna ». Da ultimo, la Corte, con l'ordinanza n. 18 dell'11 febbraio 2021 ha sollevato innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione del cognome paterno, anziché il cognome di entrambi i genitori, rilevando a tal proposito il contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14 della citata Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Nonostante la consolidata giurisprudenza costituzionale, sinora gli interventi legislativi in materia non hanno apportato modifiche sul tema. E invero, non se n'è occupato il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), con cui sono state poste le basi per la completa equiparazione della disciplina dello *status* di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l'unicità dello *status* di figlio.

Inoltre, pur essendo stata modificata la disciplina del cambiamento di cognome - con l'abrogazione degli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e l'introduzione del nuovo testo dell'articolo 89, ad opera del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - le modifiche non hanno attinto la disciplina dell'attribuzione « originaria » del cognome, effettuata al momento della nascita.

Pertanto, in assenza di interventi legislativi volti a disciplinare secondo nuovi criteri la materia dell'attribuzione del cognome ai figli, nella famiglia fondata sul matrimonio resta tuttora preclusa la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre. Ebbene, la Corte costituzionale ha sancito che la preclusione in esame pregiudica il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisce un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare. Quanto al primo profilo di illegittimità, la Consulta ha evidenziato la « *distonia* » della norma censurata rispetto alla garanzia della piena realizzazione del diritto all'identità personale, avente copertura costituzionale assoluta, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Ed invero, il valore dell'identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell'appartenenza del singolo a un gruppo familiare, portano a individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore « *profili determinanti* » della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Nel dettaglio, la Corte ha affermato che « la piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori ». Viceversa « la previsione dell'inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all'identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno ». Quanto al concorrente profilo di illegittimità, consistente nella violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, il giudice delle leggi ha sottolineato che « il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell'art. 3 della Costituzione, né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'articolo 29, secondo comma, Cost. ». Ed invero, come già osservato dai giudici costituzionali sin da epoca risalente « è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo

», poiché l'unità « si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità » (sentenza n. 133 del 13 luglio 1970).

La perdurante violazione del principio di uguaglianza « morale e giuridica » dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell'unità familiare, individuata quale *ratio* giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi e, in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno.

Giusto quanto sopra, appare evidente l'impellenza di una riforma legislativa in materia. Il presente disegno di legge è finalizzato a eliminare dall'ordinamento ogni discriminazione basata sull'attribuzione del cognome e quindi non poteva prescindere dal riconoscimento in capo a ciascun coniuge del diritto di conservare il proprio cognome all'atto del matrimonio. Si introduce inoltre, per i genitori, il principio della libera scelta del cognome da attribuire ai figli, nel senso di poter optare per entrambi i cognomi nell'ordine da essi stessi stabilito, o per il cognome di un solo genitore. In tal modo si superano i rilievi di ordine costituzionale presenti nell'attuale sistema di attribuzione del cognome ai figli, frutto come visto di un'ormai superata cultura familistica, centrata sulla consuetudinaria prevalenza del cognome dell'uomo e, in secondo luogo, si accolgono i rilievi mossi sul punto dalla Corte costituzionale.

Nel dettaglio, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-*bis* del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio. Con il comma 2 si abroga la norma del codice civile, l'articolo 156-*bis*, che prevede il divieto imposto dal giudice alla moglie di usare il cognome del marito quando tale uso sia fortemente pregiudizievole; quest'abrogazione è resa necessaria dalla riformulazione dell'articolo 143-*bis*. Lo stesso dicasi dell'abrogazione dell'articolo 5, commi secondo, terzo e quarto, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (legge sul divorzio), operata dall'articolo 1, comma 3, del presente disegno di legge.

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, il quale stabilisce che, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio presso gli uffici di stato civile, i genitori coniugati possano attribuirgli o il cognome del padre o il cognome della madre, ovvero il cognome di entrambi, nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Al fine di evitare che, nella stessa famiglia, vi siano figli con cognomi diversi, la disposizione precisa che i figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente e, pertanto, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo. Inoltre, allo scopo di evitare una moltiplicazione di cognomi a ogni nuova generazione si prevede che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo articolo 143-*quater* (di cui all'articolo 2) ai figli nati fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

In particolare, l'articolo 3 del disegno di legge riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio, prevedendo una diversa disciplina in ragione del momento in cui avviene il riconoscimento del figlio. Quindi, se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la medesima disciplina di cui al nuovo articolo 143-*quater* del codice civile per il figlio di genitori coniugati. Se invece il figlio è riconosciuto da un solo genitore, assume il cognome di quest'ultimo. Laddove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente - come nel caso di attestazione giudiziale - il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo, nonché del figlio stesso, se di età superiore ai quattordici anni. Estendendo la disciplina dell'articolo 143-*quater* del codice civile, l'articolo stabilisce, inoltre, che, nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi portino lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori si prevede, infine, che il genitore che abbia due cognomi possa trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina relativa all'attribuzione del cognome al figlio adottato. Nel dettaglio, il comma 1 sostituisce l'articolo 299 del codice civile, relativo al cognome dell'adottato

maggiore di età. La nuova disciplina conferma, come regola generale, che l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è compiuta da coniugi, gli stessi coniugi decidono d'accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato) in sintonia con il nuovo articolo 143-*quater*; in mancanza di accordo, si segue l'ordine alfabetico. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), relativo agli effetti dell'adozione sullo *status* del minore adottato. Superando l'attuale formulazione (ancora riferita all'acquisto di stato di figlio legittimo), il nuovo articolo 27 fa riferimento allo stato di figlio degli adottanti, estendendo all'adottato, ai fini dell'attribuzione del cognome, la sopradescritta disciplina di cui al nuovo articolo 143-*quater* del codice civile.

L'articolo 5 introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. La disposizione introduce una nuova procedura estremamente semplificata, consistente nella dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile personalmente o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), dichiarazione che va annotata nell'atto di nascita. Condizione necessaria per il figlio nato fuori del matrimonio è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che la paternità o maternità siano state giudizialmente dichiarate. L'articolo 5 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate (aggiunta del cognome paterno o materno) non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il quale prevede la presentazione di una domanda al prefetto, l'affissione della stessa all'albo pretorio del comune e la possibilità per chiunque vi abbia interesse ad opporsi a tale domanda.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottare con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della legge - le indispensabili modifiche e integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 6. Il comma 3 stabilisce, in particolare, che il genitore del figlio minorenni nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura prevista dallo stesso regolamento. In questo caso, si prevede il consenso di entrambi i genitori (salvo che uno dei due sia deceduto) e del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche in materia di cognomi
dei coniugi)*

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:
« Art. 143-*bis*. - (Cognome dei coniugi) - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome ».
2. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato.
3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 143-*quater* del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio)*

1. All'articolo 144 del codice civile è premesso il seguente:
« Art. 143-*quater*. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio) - I genitori coniugati, all'atto della

dichiarazione di nascita del figlio al registro civile, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre o quelli di entrambi nell'ordine concordato.

In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta ».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. - *(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)* - Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater*.

Se il riconoscimento è effettuato da uno solo fra i genitori, il figlio ne assume il cognome.

Quando il riconoscimento o l'attestazione di filiazione da parte del secondo genitore avviene in seguito, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, terzo comma.

Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, quarto comma ».

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato)

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299. - *(Cognome dell'adottato)* - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*quater*, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, il cognome è attribuito seguendo l'ordine alfabetico ».

2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.

All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile ».

Art. 5.

(Cognome del figlio maggiorenne)

1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta con sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

2. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 6.

(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)

1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle dichiarazioni di nascita e alle attestazioni di filiazione rese dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6 oltre che alle adozioni pronunciate con decreto emesso successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6.

3. Il genitore del figlio minorenni nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 6 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura stabilita dal regolamento medesimo. Sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2293
XVIII Legislatura

Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

Titolo breve: *Cognome dei figli*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 272 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2022

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 273 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2022

[N. 194 \(ant.\)](#)

26 aprile 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 285 \(ant.\)](#)

27 aprile 2022

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 300 \(pom.\)](#)

29 giugno 2022

[N. 201 \(ant.\)](#)

5 luglio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 301 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

[N. 302 \(pom.\)](#)

6 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 272 (pom.) del 15/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022
272ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il **PRESIDENTE** comunica che nel corso delle audizioni informali svoltesi nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2419 e 1425 (Equo compenso prestazioni professionali) e n. 758, n. 1948 e n. 2139 (geografia giudiziaria) è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) riferisce che oggi la Ministra della Giustizia partecipa alla Camera, presso la Commissione Giustizia, ad una seduta sugli interventi relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza; chiede se vi sarà analogha interlocuzione presso la Commissione Giustizia del Senato.

Il **SOTTOSEGRETARIO** assicura che, sul tema, vi sarà occasione di confronto con il Governo anche presso questa Commissione.

Il **PRESIDENTE** fa presente che la sede consultiva sugli interventi relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza verrà calendarizzata a breve ed eventualmente, in quella sede, potrà essere richiesto l'intervento della Ministra della giustizia.

La senatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) fa presente, ad integrazione di quanto riportato dal senatore Caliendo, che attualmente tutte le Commissioni stanno svolgendo le audizioni relativamente ai programmi del piano nazionale di ripresa e resilienza; auspica, quindi, che la programmazione dei lavori della Commissione Giustizia del Senato non tralasci questa importante materia.

Evidenzia il rischio di una marginalizzazione della Commissione Giustizia del Senato anche nel dibattito relativo alla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura iniziato presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati e che, per ragioni di tempo, comprimerà le possibilità d'intervento della Commissione Giustizia del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che farà tutto il possibile perché, sul tema della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, venga data dignità ed occasione di confronto alla Commissione Giustizia del Senato: è stato questo l'intendimento con cui lo scorso Ufficio di Presidenza integrato ha privilegiato la trattazione di questo e di altri temi, programmandone la calendarizzazione nella presente settimana.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1870\)](#) Anna Maria BERNINI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia*

[\(2097\)](#) BALBONI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara*

[\(2130\)](#) OSTELLARI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura*

[\(Doc. XXII, n. 26\)](#) BERNINI ed altri - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia*

(Discussione del disegno di legge n. 1870, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2097 e 2130 e del *Doc. XXII*, n. 26 e rimessione all'Assemblea)

Il [PRESIDENTE](#) avverte preliminarmente che prende avvio la discussione dei disegni di legge nn. 1870, 2097 e 2130 e del documento XXII, n. 26, assegnato ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento.

Poiché le varie iniziative presentano oggetti identici o strettamente connessi, saranno esaminati congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi il disegno di legge n. 1870 (Bernini ed altri) che lamenta l'uso politico della giustizia, con riferimento inevitabile al ruolo del Consiglio superiore della magistratura (CSM), organo di rilevanza costituzionale, che con i poteri di nomina-trasferimento e disciplinare, stabilisce chi e dove comanda tra i magistrati. Per la stessa credibilità della giustizia giudica doveroso fare chiarezza su quanto recentemente affermato dal dottor Palamara, per anni presidente dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), che getta una lunga ombra sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, descrivendolo come un usbergo dietro il quale si nasconde in realtà il massimo della discrezionalità dei pubblici ministeri.

È necessario quindi, secondo i proponenti, consentire al Parlamento, con l'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale, di accertare: *a)* lo stato dei rapporti tra forze politiche e magistratura; *b)* lo stato dei rapporti tra magistratura e *media*; *c)* se esistano correnti interne alla magistratura organizzate in funzione di preponderanti obiettivi politici o ideologici, ovvero collegate a partiti od organizzazioni politiche sia parlamentari sia *extra* parlamentari; *d)* l'influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sui comportamenti delle autorità giudiziarie sia inquirenti sia giudicanti; *e)* l'influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sul conferimento degli incarichi direttivi e sullo

svolgimento dell'azione disciplinare da parte degli organismi di autogoverno della magistratura; *f*) l'esistenza di casi concreti di esercizio mirato dell'azione penale o di direzione o organizzazione dei dibattimenti o dei procedimenti penali in modo selettivo, discriminatorio ed inusuale; *g*) l'esistenza di casi concreti di mancato o ritardato esercizio dell'azione penale a fini extragiudiziari, in violazione del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale; *h*) l'esistenza di casi concreti di influenza esterna nella determinazione di quello che dovrebbe essere il giudice naturale, nella composizione degli organismi giudicanti, nella definizione dei calendari, con particolare riguardo a quei procedimenti che abbiano visti coinvolti *leader* ed esponenti politici di ogni partito; *i*) se e in quale misura singoli esponenti o gruppi organizzati all'interno della magistratura abbiano svolto attività in contrasto con il principio della separazione dei poteri, con il principio democratico e con il principio di sovranità popolare, in special modo dirette a interferire con l'attività parlamentare e di governo e, più in generale, con l'esercizio delle funzioni da parte di altri organi costituzionali; *l*) se e in quale direzione vada riformato il quadro normativo riguardante l'ordinamento giudiziario e i procedimenti penali, civili, amministrativi, tributari e contabili al fine di garantire il funzionamento equo, celere ed imparziale della giustizia.

Dalle medesime premesse parte il disegno di legge n. 2097 (Balboni ed altri), secondo cui emergerebbe l'esistenza di un vero e proprio « centro di potere » esterno al CSM, in cui personalità di rilievo sia nella magistratura che nel mondo politico e istituzionale dialogano tra loro creando una fitta e strutturata rete di intromissioni e raccomandazioni, finalizzata essenzialmente a influenzare e a decidere, tra l'altro, le più importanti nomine nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria e governativa. L'esigenza di ripristinare un corretto equilibrio fra i poteri dello Stato, procedendo ad una profonda e incisiva riforma del CSM e della giustizia italiana, passa anche per l'indagine sulle responsabilità di coloro che hanno avallato siffatti comportamenti, siano essi magistrati o politici. Lo strumento idoneo per consentire un'approfondita riflessione sulla questione, mediante la raccolta e la valutazione dei dati acquisiti, è costituito da una Commissione parlamentare di inchiesta che avrà il precipuo compito di indagare e di individuare eventuali responsabilità in chi abbia assunto e influenzato le decisioni delle nomine dei vertici giudiziari alimentando il ruolo politico delle correnti della magistratura e inficiando gravemente la nostra democrazia. In tal modo si accerterebbe l'eventuale esistenza di un sistema di potere teso a costituire un vero e proprio mercato delle toghe e sulle eventuali responsabilità di quanti con le proprie azioni avessero inteso pilotare la giustizia secondo convenienze politiche, violando il fondamentale principio della separazione dei poteri giudiziario e politico e inficiando l'imparzialità, l'indipendenza e la credibilità dell'intera magistratura nonché il più alto principio di democrazia che dovrebbe caratterizzare l'operato di uno Stato di diritto e di ogni suo potere.

Il disegno di legge n. 2130 (Ostellari ed altri) ritiene che l'obbligatorietà dell'azione penale sia un feticcio sostanzialmente eluso da tempo, stanti le varie normative sulla determinazione delle priorità nella formazione dei ruoli d'udienza (con particolare riguardo all'applicazione delle seguenti disposizioni: articolo 227 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e articolo 2-*ter* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, disposizione che veniva ulteriormente integrata con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2015, n. 119). Ma che questa disciplina sia gestita dal CSM (vedasi la delibera del 10 luglio 2014, ma anche le «buone prassi di organizzazione degli uffici giudiziari di cui alle delibere 17 giugno 2015 e 7 luglio 2016) non tranquillizza affatto: si tratta del medesimo organo che, con i predetti conferimenti e attribuzioni, ha consacrato "lo strapotere delle correnti, il mercimonio delle cariche, le interferenze reciproche tra giustizia e politica. Che le «correnti» in cui si suddividono i magistrati iscritti all'ANM si siano da sempre «occupate» delle decisioni del CSM, organo di rilievo costituzionale in cui siedono magistrati togati eletti dalla magistratura italiana, oltre che membri laici eletti dal Parlamento, non appare invero una novità e, già in passato, ci sono state denunce politiche in tal senso e tentativi legislativi, oltre che referendari, di mitigare « il potere delle correnti ». Lo spaccato che però è emerso, a seguito della pubblicazione

delle *chat* e che per la prima volta ha portato almeno parte dei *media* italiani a informare l'opinione pubblica, è non solo desolante, ma ancor di più, come già detto, molto preoccupante. Il dottor Palamara, nel tentativo di articolare la propria difesa in seno al procedimento disciplinare che lo riguardava, aveva depositato una lista testi di ben 133 persone, tutte individuate tra magistrati ed esponenti politici, al dichiarato scopo di dimostrare che la contestazione disciplinare a lui singolarmente mossa altro non era che il normale modo di agire del sistema delle correnti allorquando andava trovato un accordo per la designazione di un magistrato ad un incarico direttivo. Come noto la sezione disciplinare del CSM, nell'ambito della propria autonomia decisionale riguardo il procedimento disciplinare, ha ritenuto non rilevanti i testimoni richiesti a sua discolpa dall'incolpato poi radiato.

Tuttavia, per i proponenti, quanto più volte dichiarato dal dottor Palamara, sia nell'ambito del procedimento disciplinare sia ai mezzi di informazione, non può non essere investigato dal Parlamento: questi, approvando l'istituzione di una commissione d'inchiesta, appresterebbe lo strumento idoneo a conseguire il fine di individuare i percorsi di riforma, necessari ad evitare il perpetuarsi dell'inquietante spaccato emerso per effetto del cosiddetto "caso Palamara". Si tratta infatti di conoscere gli esatti contorni del «sistema delle correnti», dei condizionamenti operati nella selezione dei magistrati ai quali conferire incarichi direttivi, degli eventuali condizionamenti successivi attinenti all'esercizio della funzione giudiziaria.

Infine, il *Doc. XXII*, n. 26 (Bernini ed altri) parte dai medesimi presupposti sopra enunciati, ma individua uno strumento diverso: l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta. Essa sarebbe composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo da garantire comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide quanto espresso dal relatore e sottolinea l'importanza dell'incardinamento di una Commissione d'inchiesta monocamerale, visto l'avvicinarsi della chiusura della presente legislatura.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea come il disegno di legge ed il documento XXII del suo Gruppo fossero stati più volte portati vanamente all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato della Commissione Giustizia da esponenti del suo Gruppo, senza mai ottenere l'unanimità necessaria per la loro calendarizzazione: pur condividendola, evidenzia tuttavia il ritardo con la quale la questione viene finalmente attenzionata da tutti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) - che imputa a disattenzione l'unanimità, effettivamente registratasi, nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato sulla calendarizzazione dei testi in titolo - esprime contrarietà alla proposta di creare una commissione d'inchiesta, anche solo monocamerale, ritenendo che in questo momento vi siano altre priorità per il sistema giustizia; in particolare ricorda l'importanza della legge sull'ordinamento giudiziario, con la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, l'impatto dei *referendum* sulla giustizia, l'esercizio delle deleghe processuali civile e penale già conferite l'anno scorso; pertanto affrontare il rapporto tra politica e magistratura potrebbe solo portare, a suo avviso, ad un riacutizzarsi delle tensioni all'interno della maggioranza ed essere strumentalizzato per finalità di propaganda elettorale. Ritiene invece necessario accogliere l'invito del Presidente della Repubblica per lavorare in maniera unitaria, con l'obiettivo di migliorare le attuali principali criticità del sistema giudiziario.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) condivide l'opinione del senatore Mirabelli e ritiene che, trattandosi di un argomento divisivo e particolarmente sensibile, verrà a breve sottoscritta una richiesta al Presidente della Commissione per il passaggio di tale disegno di legge alla sede referente.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), condividendo l'intervento del senatore Pillon, sulla necessità

della creazione di una commissione monocamerale piuttosto che bicamerale, riporta come - nella propria esperienza quarantennale di magistrato - non abbia mai avuto riscontro reale dei fatti che vengono raccontati nel noto libro del Palamara; tuttavia ritiene necessario accertare quanto denunciato, soprattutto per chiarire se si sia trattato di fatti episodici o al contrario di fatti che coinvolgono l'intero sistema della magistratura.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) esprime perplessità e criticità rispetto ai disegni di legge in titolo ed al testo che propone l'istituzione di una commissione d'inchiesta monocamerale; ritiene innanzitutto che non ci si possa fare dettare l'agenda politica da libri scritti da persone attualmente sottoposte a procedimento penale e disciplinare. Ricorda poi come il Consiglio Superiore della Magistratura sia un organo di rilevanza costituzionale avente natura politica - perché composto anche da membri laici eletti dal Parlamento - e pertanto la commistione tra la politica e la magistratura è, a suo dire, normale: pertanto non ha senso indagare su un rapporto che è fisiologico, tantomeno attraverso l'instaurazione di una commissione d'inchiesta soltanto. Ribadisce che in questo momento ci sono altre priorità per il sistema della giustizia, quale la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura ed i referendum sulla giustizia; conclude il proprio intervento chiedendo, in via principale, la non trattazione del disegno di legge, ed in subordine presenta un'istanza per il passaggio in sede referente. Aderisce la senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*).

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) esprime rammarico per quanto richiesto da alcuni colleghi: ritiene piuttosto che il Parlamento, rappresentando le perplessità e il malessere serpeggiante presso l'opinione pubblica a seguito del noto caso Palamara, dovrebbe farsi interprete della necessità di fare chiarezza sulle zone d'ombra che pure esistono nella magistratura. Riportando la propria esperienza ultratrentennale di avvocato, riscontra come ormai da parte dei cittadini ci sia una generalizzata sfiducia nei confronti dell'ordinamento giudiziario e della magistratura nel suo complesso. Replicando al senatore Mirabelli, poi, ritiene che il riferimento ai *referendum* sulla giustizia sia inconferente e che la verità storica prescindendo dagli accertamenti penali e disciplinari che verranno compiuti nei confronti del Palamara.

In replica al senatore Grasso fa presente come il disegno di legge proposto dal suo Gruppo si concentri sulle degenerazioni dei rapporti tra politica e magistratura, riconoscendo infatti che il dialogo tra politica e magistratura sia funzionale rispetto al funzionamento concezione di un organo di rilevanza costituzionale con il Consiglio Superiore della Magistratura. Non vede quindi le ragioni per cui la costituzione di questa commissione d'inchiesta possa innalzare lo scontro politico all'interno della maggioranza, ricordando come l'esercizio della giustizia sia proporzionale all'esercizio della democrazia; ritiene piuttosto che non ci siano più i tempi per l'istituzione di una commissione d'inchiesta bicamerale e non resta pertanto virare verso uno strumento di indagine flessibile quale la commissione monocamerale. Annuncia pertanto l'intenzione di collaborare pienamente alla creazione della commissione monocamerale, ricordando tra l'altro che il tema è stato già oggetto di attenzione da parte della Camera dei Deputati fin dallo scorso anno, senza addivenire a nessun risultato.

Il [PRESIDENTE](#) conferma che la Camera dei deputati aveva già avviato un approfondimento su questo tema, con l'unica differenza tuttavia di aver previsto una commissione bicamerale e non monocamerale.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) interviene esprimendosi favorevolmente alla costituzione della commissione d'inchiesta: evidenzia come l'eventuale riforma del Consiglio Superiore della Magistratura non cancellerà nei cittadini le perplessità che determinati fatti hanno fatto emergere e suscitato. Ritiene, tuttavia, che la questione possa essere oggetto di un dibattito in aula, e non solo presso la Commissione Giustizia del Senato; manifesta tuttavia qualche perplessità sul fatto che il tempo residuo per il lavoro della commissione monocamerale sia piuttosto limitato.

Il [PRESIDENTE](#) - ribadendo che la Commissione Giustizia è la sede più adatta per affrontare il dibattito su tali argomenti - dà notizia del deposito della richiesta di passaggio in sede referente dei disegni di legge e del documento in titolo, a firma dei senatori Grasso, Grazia D'Angelo, Alessandra Maiorino, Lomuti, Angela Anna Bruna Piarulli, Felicia Gaudiano, Anna Rossomando e Mirabelli.

Dispone pertanto l'immediato passaggio di sede.

IN SEDE REFERENTE

(1870) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(2097) BALBONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara

(2130) OSTELLARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

(Doc. XXII, n. 26) BERNINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) si rimette alla relazione svolta in sede redigente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD), esprimendo perplessità sul fondamento costituzionale di una legge che pretenda di mettere sotto inchiesta il Consiglio Superiore della Magistratura, si dice piuttosto favorevole all'apertura di un dibattito politico su quanto il caso Palamara ha fatto venire alla luce; ma esprime la propria netta contrarietà all'instaurazione di una commissione d'inchiesta, che prenda spunto da un libro scritto da un soggetto querelato per i fatti narrati nel medesimo libro. È opportuno che il Parlamento risponda al senso di sfiducia dei cittadini nella magistratura con le adeguate riforme, ricordando il percorso condiviso che è stato intrapreso per esempio in occasione dell'approvazione del provvedimento relativo alla presunzione di non colpevolezza o alla riforma del processo civile o penale. Ritiene, quindi, la proposta di una commissione d'inchiesta fuori luogo ed eccentrica anche rispetto alla funzione tipica delle commissioni d'inchiesta; invita semmai a convergere sulla sua proposta di rango costituzionale, per la costituzione di un'alta corte investita del giudizio disciplinare dei magistrati.

Per il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) la Commissione d'inchiesta innanzitutto dovrebbe avviare i propri lavori, proprio per accertare fatti e non per basarsi semplicemente su notizie riportate su un libro; ritiene pertanto utile l'avvio dei lavori di tale commissione, mentre un mero dibattito politico non sarebbe comunque in grado di conseguire la profondità e l'accertamento dei fatti, ottenibile solo attraverso gli strumenti di indagini tipici di una commissione.

Rivendica quindi il dovere della classe politica di reagire all'inadeguatezza della magistratura in questo momento storico; ritiene quindi che questa sia un'occasione irripetibile per fare chiarezza su una serie di vicende che meritano approfondimento.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (PD), evidenziando l'esistenza di posizioni divergenti in merito a siffatti disegni di legge e chiedendo, pertanto, la nomina di un secondo relatore; ricorda infine come oggi stesso vi siano provvedimenti più urgenti da analizzare, quali il disegno di legge sul doppio cognome su cui vi è stato un intervento sollecitatore da parte della Corte Costituzionale.

Il **PRESIDENTE** prende atto della richiesta del senatore Mirabelli, riservandosi una decisione sulla richiesta di nomina di un correlatore.

Interviene il senatore **Emanuele PELLEGRINI** (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione del proprio capogruppo anche in ordine all'importanza dell'indipendenza della magistratura; ribadisce come solo una commissione d'inchiesta possa consentire di fare luce su fatti particolarmente sgradevoli e ritiene, quindi, del tutto inutile una discussione politica, che potrebbe finire semplicemente col rivelarsi sterile e dimenticata da tutti nel giro di qualche mese. Tuttavia auspica che la commissione d'inchiesta sia portata avanti da tutti i parlamentari con spirito collaborativo e non venga strumentalizzata per finalità di campagna elettorale.

Il **PRESIDENTE**, espresso apprezzamento per la vivacità del dibattito che meriterebbe ulteriore approfondimento, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1024) PILLON ed altri. - Disposizioni contro il turismo riproduttivo
(Discussione e rinvio)

Il relatore **Emanuele PELLEGRINI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo. Le pratiche dell'utero in affitto e della compravendita di gameti umani pur essendo considerate delittuose dal nostro ordinamento (legge n. 40 del 2004) sono impunemente utilizzate da alcuni connazionali che acquistano gameti umani scelti su veri e propri cataloghi *on line*, impiegando poi le donne quali autentiche incubatrici.

I bambini nati a seguito di quello che è un autentico contratto di locazione di utero vengono immediatamente tolti alla madre e consegnati a quelli che potrebbero esser definiti « acquirenti », violando in tal modo i più basilari diritti dell'essere umano. La *Grand Chambre* della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso n. 25358 del 2012 si è pronunciata con sentenza del 24 gennaio 2017, ritenendo legittimo il desiderio delle autorità italiane di riaffermare la competenza esclusiva dello Stato di riconoscere la «relazione parentale legale di un bambino, e questo esclusivamente nel caso di un legame biologico o di un'adozione legale, con l'obiettivo di proteggere i bambini».

La Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2017 ha definito la maternità surrogata gravemente lesiva della dignità della donna e del minore stabilendo che la stessa «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane». Non è possibile tuttavia per il giudice italiano sanzionare tali reati commessi all'estero in quanto non rientrano nella previsione di cui all'articolo 7 del codice penale. La Corte di cassazione ha identificato il vuoto normativo ed è pervenuta a sezioni semplici ad una pronuncia assolutoria in un caso consimile (Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 13525 del 2016).

Il disegno di legge giudica pertanto necessario intervenire e colmare tale vuoto, onde porre argine al triste fenomeno del cosiddetto « turismo riproduttivo », inasprendo inoltre le rispettive pene onde aumentare l'effetto deterrente della norma.

È infine necessario dare una definitiva indicazione che renda impossibile iscrivere o trascrivere atti di nascita di minori con due padri o con due madri, in violazione delle più elementari esigenze naturali oltre che del primario e superiore interesse del minore a non essere separato dai propri genitori naturali, come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce modifiche al codice penale rendendo perseguibili i delitti previsti dalla legge n. 40 del 2004 anche se commessi all'estero.

L'articolo 2 inasprisce il trattamento sanzionatorio già previsto dalla legge n. 40 del 2004. L'articolo 3

meglio specifica in via definitiva il già sussistente divieto di iscrizione o trascrizione di atti di nascita dai quali risultino due padri o due madri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2119) GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
(Discussione e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) giudicherebbe utile un rinvio, posto che il tema oggetto del testo è attualmente materia su cui si attende una pronuncia della Camera dei deputati. Tuttavia, dinanzi alle insistenze dei Gruppi, dichiara di essere allo stato in grado di depositare esclusivamente una relazione di illustrazione tecnica: essa tiene conto della sola versione proposta con il disegno di legge, che non sconta come la materia sarà successivamente modificata dal dibattito presso la Camera dei deputati. Il disegno di legge in titolo si compone di venticinque articoli e apporta modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (CSM). L'articolo 1 modifica il numero dei componenti del CSM portando l'attuale organico, composto da ventisette membri, di cui sedici eletti dai magistrati ordinari e otto eletti dal Parlamento, a trentatré componenti, di cui venti eletti dai magistrati ordinari e dieci eletti dal Parlamento, oltre al primo presidente della Corte suprema di cassazione e al procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte nonché, ovviamente, al Presidente della Repubblica.

L'articolo 2 apporta modifiche alla composizione delle commissioni. Viene specificato che delle commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare. Delle commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, e di sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disciplinare. Si prevede che i componenti delle singole commissioni siano individuati annualmente mediante sorteggio.

L'articolo 3 modifica la composizione della sezione disciplinare. La cognizione dei procedimenti disciplinari è attribuita ad una sezione composta da sei componenti effettivi e cinque supplenti. La sezione delibera mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio e due eletti dai magistrati. Una rilevante novità è introdotta con il nuovo terzo comma il quale, nel ribadire che il vicepresidente del Consiglio superiore ne è componente di diritto, prevede che gli altri componenti, effettivi e supplenti, siano individuati dal Consiglio superiore tra i propri membri tramite un sorteggio. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore per tutta la durata della consiliatura; un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i cinque componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.

L'articolo 4, per esigenze di coordinamento inerenti al nuovo numero dei componenti, modifica il numero dei voti necessari per la validità delle deliberazioni del CSM. Viene previsto infatti che è necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati (non più dieci) e almeno sette (non più cinque) componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti.

Gli articoli 5 e 6 apportano modifiche alla composizione della segreteria e dell'ufficio studi. Viene specificato che i magistrati che fanno parte della segreteria sono nominati previo concorso aperto a tutti i magistrati. Viene introdotto un nuovo comma con cui si chiarisce che il CSM può assegnare alla segreteria unità di personale amministrativo con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle commissioni. Anche per quanto riguarda l'ufficio studi il CSM può assegnare personale amministrativo e addetti esterni, individuati mediante concorso aperto ai professori universitari, agli avvocati cassazionisti e ai magistrati.

L'articolo 7 apporta modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, specificando che esse sono formate ogni quattro anni e non più ogni due.

L'articolo 8 introduce importanti novità nel funzionamento del Consiglio. Lo scopo della modifica è arginare il tentativo delle correnti di avere un'influenza nel conferimento degli uffici direttivi. In proposito viene previsto che il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro della giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro sorteggiati tra i componenti eletti dai magistrati e due sorteggiati tra i componenti eletti dal Parlamento. Gli articoli 9 e 10, al fine di rendere le norme ancora più intelligibili, introducono dei richiami normativi in materia di attribuzioni del Ministro della giustizia e in materia di destinazione di magistrati al Ministero.

L'articolo 11 modifica le attribuzioni speciali del Consiglio superiore. In particolare viene attribuito, per la verifica dei poteri dell'organo, il potere di convalidare l'elezione dei componenti eletti dai magistrati e dei componenti eletti dal Parlamento; il CSM, in caso di mancata convalida, nel primo caso procede alla sostituzione del componente per scorrimento della graduatoria, nel secondo caso ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere. L'articolo 12 per esigenze di coordinamento sopprime l'articolo 21 della legge n. 195 del 1958 in materia di convocazione dei corpi elettorali.

L'articolo viene soppresso poiché assorbito dalle nuove disposizioni del disegno di legge. L'articolo 13, oltre ad alcune modifiche di coordinamento, sostituisce il quarto comma dell'articolo 22 della legge n. 195 del 1958. Con l'intento di attenuare eventuali contiguità con esponenti della politica attiva, il nuovo quarto comma prevede che i componenti da eleggere dal Parlamento siano scelti, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.

L'articolo 14 prevede un nuovo sistema basato su «due livelli» per l'elezione dei venti (non più sedici) componenti eletti dai magistrati. La ratio del disegno riformatore è l'eliminazione del verticismo insito nell'attuale sistema di elezione, devolvendo la scelta degli eletti alla base della magistratura, con la possibilità di candidare i colleghi più stimati e meritoriamente più validi nel tentativo di limitare, se non annullare, il ruolo di gruppi organizzati ai vari livelli. Tale disposizione rappresenta il cuore della riforma proposta. Viene infatti riscritto interamente l'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, prevedendo che i venti magistrati componenti del CSM siano eletti con un sistema articolato in due livelli. Nella prima fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati eleggono al proprio interno uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei delegati da eleggere in ciascun ufficio giudiziario è individuato sulla base dell'organico e a tal fine viene introdotto un principio guida: il numero di magistrati elettori viene diviso per dieci e tale quoziente, con arrotondamento all'intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleggere. I candidati possono esporre ai propri colleghi elettori i loro programmi in materia di governo della magistratura, rappresentando le loro competenze ordinamentali alla luce anche delle proprie esperienze professionali, in assemblee all'uopo convocate nella medesima giornata di votazione. Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in più assemblee per l'elezione dei componenti del CSM. Diciotto assemblee eleggono al proprio interno tra i delegati un componente ciascuna. L'ambito territoriale cui si riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia almeno tre mesi prima della scadenza della consiliatura uscente, tenendo conto di due

fondamentali elementi: della continuità territoriale con riferimento ad uno o più distretti di corte d'appello limitrofi e di una numerosità media di cinquanta delegati eletti nella prima fase. Un'ulteriore assemblea elegge due componenti e riunisce i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui territorialità è nazionale, che sono: i delegati eletti dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale presso la stessa Corte, dell'ufficio del massimario e del ruolo, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'articolo 15 apporta modifiche in merito all'elettorato passivo, eliminando le possibili situazioni di precostituzione di condizioni per l'elezione. In particolare viene previsto che non sono eleggibili: i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitano funzioni giudiziarie o siano sospesi; gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica; i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione; i magistrati che abbiano prestato servizio per un periodo superiore a sei mesi presso l'ufficio studi o presso la segreteria del CSM; i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni e i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM.

L'articolo 16 apporta modifiche in materia di convocazione delle elezioni, uffici elettorali e candidature in conseguenza del nuovo sistema elettivo; a tal fine viene interamente riscritto l'articolo 25 della legge n. 195 del 1958. La nuova rubrica dell'articolo reca: calendario delle elezioni, uffici elettorali e candidature.

Il Presidente del CSM indice le elezioni (tre mesi prima della scadenza del proprio mandato in modo che si abbia un tempo adeguato per le procedure che portano al voto) e fissa la data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l'elezione dei nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Consiglio uscente. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il CSM nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Cassazione che redige il calendario delle votazioni indicando una o più date comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente alla data di votazione individuata dal Presidente.

La scelta dell'ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo livello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio. L'ufficio elettorale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e di secondo livello, uno o più seggi. Le candidature a delegato di primo livello devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale entro venti giorni dalla data di votazione. Le candidature devono essere sottoscritte dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni e da un numero di magistrati in servizio presso l'ufficio cui si riferisce la candidatura non inferiore a tre e non superiore a dieci. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura. Nei sette giorni successivi l'ufficio centrale elettorale effettua le verifiche sulle candidature. L'elenco dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul notiziario del CSM e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e pubblicato a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione. Le candidature a componente del CSM devono essere presentate all'assemblea di secondo livello nel giorno della votazione, entro tre ore dall'inizio dell'assemblea stessa. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da un numero di delegati all'assemblea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura.

L'articolo 17 apporta modifiche in materia di votazioni e scrutinio, rese anch'esse necessarie per adeguare le disposizioni al nuovo sistema elettivo. A tal fine si opera un'intera riscrittura dell'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, prevedendo in particolare che alle operazioni di voto per ciascuna elezione dei delegati e dei componenti del CSM è dedicato un tempo complessivo effettivo non

inferiore a dieci ore. Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con le seguenti modalità: ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto scrivendo il nome di un solo candidato. Al termine delle votazioni, il seggio procede allo scrutinio e inserisce i candidati in una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti riportati. In particolare: per la prima fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino a raggiungimento del numero previsto e trasmette l'elenco dei delegati eletti all'ufficio centrale elettorale; per la seconda fase, verifica che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti abbiano raggiunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indicata, si procede, nella medesima giornata, a un'ulteriore votazione a cui accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano. Il seggio trasmette infine l'esito dello scrutinio all'ufficio centrale elettorale. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio nell'assemblea di cui è parte.

Gli articoli 18 e 19 apportano modifiche in materia di assegnazione dei seggi di componente del CSM e disciplinano le eventuali contestazioni. In particolare l'ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comunicato dai seggi elettorali. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto. L'articolo 20 apporta modifiche in materie di reclami: le competenze sono spostate dal Consiglio alla Corte suprema di cassazione. L'articolo 21 apporta modifiche in materia di incompatibilità. Il nuovo primo comma prevede che i componenti del CSM non possono ricoprire le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti. Oltre alle altre cause di incompatibilità, che rimangono immutate (iscrizione ad albi professionali, titolari di imprese, membri di consigli di amministrazioni di società o banche, legami di parentela o affinità ecc.), viene inoltre previsto che del CSM non possono far parte magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia o che lo siano stati nel biennio precedente l'elezione. L'articolo 22 apporta modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati andando a sostituire l'attuale articolo 39 della legge. Viene previsto che il componente che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del CSM è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella graduatoria, altrimenti si procede ad una nuova elezione.

L'articolo 23 apporta modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio. Lasciando inalterata la parte della disposizione che già disciplina il trattamento economico, viene sostituito il quarto comma dell'articolo 40 della legge n. 195 del 1958, prevedendo che ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e permanenza a Roma. La misura delle indennità è determinata dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai principi relativi al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'articolo 24 apporta disposizioni correttive rese necessarie per adeguare la legge n. 195 del 1958 alla nuova denominazione dei Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze. L'articolo 25 autorizza il Governo ad adottare il regolamento per le disposizioni di attuazione e coordinamento del nuovo sistema elettorale del CSM e l'eventuale soppressione di norme incompatibili e reca una disposizione transitoria per il caso che le prime elezioni del CSM successive all'entrata in vigore della legge debbano svolgersi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene auspicando l'avvio di una discussione sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura - anche grazie al disegno di legge in titolo - già prima che il testo all'esame della Camera dei deputati giunga alla Commissione Giustizia del Senato.

Il seguito della discussione è comunque rinviato.

(170) Laura GARAVINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(1025) Alessandra MAIORINO ed altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS ed altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), nella sua veste di nuovo capogruppo in Commissione del Movimento 5 stelle, dichiara l'intento di ritirare il disegno di legge n. 1025 affinché la sua prima firma non ostacoli sviluppi procedurali non divisivi.

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che, non appena verrà ufficializzato il ritiro del disegno di legge a prima firma della senatrice Maiorino, la medesima verrà da lui designata come correlatrice dei restanti disegni di legge in titolo.

Il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra i disegni di legge in esame che intervengono sulla disciplina civilistica relativa al cognome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno. Ad oggi, l'art. 6 del codice civile specifica che ogni persona ha diritto al nome comprensivo del prenome (ossia il nome) e del cognome, per i quali non sono ammessi cambiamenti o rettifiche se non nei casi e con le formalità richieste dalla legge. Per quanto concerne più direttamente la questione relativa alla scelta del cognome l'ordinamento italiano non contiene una norma che disciplina espressamente l'attribuzione del cognome al figlio legittimo; la trasmissione del patronimico sembra doversi desumere da una lettura sistematica delle norme afferenti al cognome. L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazio c. Italia): essa ha ritenuto la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna. Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, si segnala la sentenza 8 novembre 2016, n. 286, con la quale la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo brasiliana, dichiarando l'illegittimità della norma (desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 33 e 34 del d.P.R. 396/2000) che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; nonché degli art. 262, primo comma e 299, terzo comma, c.c nella parte in cui - con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati - prevedono l'automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Sul tema del cognome è recentemente re-intervenuto il Giudice delle leggi, che, con l'ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 262 c.c. nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

Il disegno di legge n. 170, di iniziativa dei senatori Garavini, Pittella e altri, si compone di cinque articoli, i quali modificano la disciplina civilistica in materia di cognome dei coniugi e di attribuzione del cognome ai figli.

Più nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile (che attualmente, sotto la rubrica "Cognome della moglie", stabilisce che la moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito

conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze). Il nuovo art. 143-bis, ora rubricato "Cognome dei coniugi", prevede che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome. L'articolo 2 del ddl 170 introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, rubricato "Cognome del figlio di genitori coniugati", che prevede, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della sua registrazione presso gli uffici di stato civile: il cognome del padre, il cognome della madre, il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi dei genitori, in ordine alfabetico (secondo comma).

I due ulteriori commi dell'art. 143-bis.1 stabiliscono: che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma); che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma). L'articolo 3 del disegno di legge riformula l'art. 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età e poi, al comma 2, sostituisce l'art. 27 della legge sull'adozione (L. 184/1983) relativo agli effetti dell'adozione sullo status del minore adottato.

Il disegno n. 286, di iniziativa della senatrice Unterberger, all'articolo 1 introduce nel codice civile l'art. 143-quater, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. I genitori effettuano la scelta all'atto di nascita del primo figlio. In caso di mancato accordo tra i genitori, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta. L'articolo 2 della proposta modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio. L'articolo 3, comma 1, sostituisce l'art. 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato maggiorenne. L'articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre.

L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo.

Impregiudicata la decisione di rituarlo, quando sarà annunciata in Assemblea, si illustra il disegno n. 1025, di iniziativa dei senatori Maiorino e Dessì; esso all'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile, prevedendo che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome e hanno il diritto di trasmetterlo al proprio figlio. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato, per un massimo di un cognome per genitore. L'articolo 3 della proposta modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età.

L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente

della Repubblica entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile; l'articolo 6 stabilisce che la nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli si applica anche ai figli degli italiani residenti all'estero che, ai sensi della legge n. 470 del 1988, devono essere iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (cd. A.I.R.E.). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 prevede infine l'entrata in vigore.

Il disegno n. 2102, di iniziativa dei senatori Binetti e altri, anzitutto introduce nel codice civile l'art. 143-bis.1, relativo al cognome del figlio nato nel matrimonio, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato. In assenza di accordo al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati nati successivamente portano lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta. L'articolo 2 del disegno di legge riformula l'art. 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L'articolo 3, comma 1, sostituisce l'art. 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato. L'articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre. L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile; l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 contiene disposizioni finali.

Il disegno n. 2276, di iniziativa delle senatrici Malpezzi e altri, all'articolo 1 sostituisce l'art. 143-bis del codice civile prevedendo che ciascun coniuge mantenga il proprio cognome. Mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile ciascun coniuge può aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'art. 143-quater, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. L'articolo 3 del disegno di legge modifica la disciplina dell'art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-quater per il figlio di genitori coniugati.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. L'articolo 5 modifica l'articolo 237, in materia di possesso di stato, cui aggiunge il fatto che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore.

L'articolo 6 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 7 prevede un successivo regolamento attuativo; l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 9 contiene disposizioni finali.

Il disegno n. 2293, di iniziativa dei senatori De Petris e altri, è composto da otto articoli. Nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-bis del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio e abrogando l'articolo 156-bis, e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (legge sul divorzio). L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-quater, il quale stabilisce che, all'atto della dichiarazione di nascita del

figlio presso gli uffici di stato civile, i genitori coniugati possano attribuirgli o il cognome del padre o il cognome della madre, ovvero il cognome di entrambi, nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo articolo 143-quater (di cui all'articolo 2) ai figli nati fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. L'articolo 5 introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottare con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della legge - le indispensabili modifiche e integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 8 contiene una disposizione finale.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia, sul tema del doppio cognome, un disegno di legge da parte del proprio Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che, quando il disegno di legge verrà presentato, verrà congiunto agli altri pendenti sulla medesima materia. Nell'intanto, su richiesta del senatore MIRABELLI propone che il termine per l'indicazione dei soggetti da udire sia fissato al più presto.

La Commissione conviene sulla proposta del [PRESIDENTE](#) di fissare il termine per indicare i soggetti da audire a venerdì 25 febbraio alle ore 12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2261) VITALI ed altri. - Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del procedimento
(Discussione e rinvio)

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) illustra il disegno di legge in titolo che si compone di sei articoli, di cui quattro propongono delle modifiche al codice di procedura penale. L'articolo 1 interviene sull'articolo 335 del codice di procedura penale che, nell'ambito delle disposizioni procedurali sulle indagini preliminari, disciplina il registro delle notizie di reato. Attualmente il primo comma prevede che il pubblico ministero iscriva "*immediatamente*", nel registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. La modifica proposta interviene sul citato primo comma prevedendo che l'iscrizione nel registro da parte del P.M. debba avvenire a pena di nullità assoluta entro ventiquattro ore. In proposito si osserva che attualmente il 335 del codice di procedura penale non prevede un termine perentorio entro il quale iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. La *ratio* originaria è quella di sollecitare la pubblica accusa a registrare nel più breve tempo possibile la notizia di reato senza però fissare un termine rigido. Identica *ratio* si riscontra in un altro importante articolo del codice di procedura penale: l'articolo 347, che disciplina l'obbligo di riferire la notizia di reato al pubblico ministero da parte della P.G. È previsto infatti che acquisita la notizia di reato la polizia "*senza ritardo*", riferisca la notizia al Pubblico Ministero. La fissazione di un termine sottoposto a regime di nullità assoluta potrebbe avere la conseguenza di paralizzare l'avvio delle indagini preliminari in tutti quei numerosi casi in cui i ritardi dell'iscrizione dipendono dal sovraccarico degli uffici competenti.

L'articolo 2 modifica l'articolo 407 c.p.p. che regola i termini di durata massima delle indagini preliminari. Attualmente al terzo comma è previsto che qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal

giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Si tratta di un importante istituto a garanzia dell'indagato. Il disegno di legge a firma Vitali propone di sostituire l'attuale terzo comma con altro che preveda che, nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, il pubblico ministero debba a pena di nullità assoluta, esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame interviene sull'articolo 453 del codice di procedura penale che disciplina i casi e i modi del giudizio immediato. Attualmente il comma 1-*bis* prevede che il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1 (90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro *ex* articolo 335) e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

L'articolo 3 sostituisce questo comma 1-*bis* con due nuovi commi dove sostanzialmente si prevede che: la richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero sia a pena di nullità assoluta; la stessa debba avvenire entro sessanta giorni (non più centottanta) dall'esecuzione di una misura cautelare personale per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini è stata sottoposta alla misura; infine, sempre a pena di nullità assoluta, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di giudizio immediato, deve essere dichiarata l'apertura del dibattimento nei confronti dell'imputato.

L'articolo 4 interviene sulle disposizioni generali dedicate dal codice di rito al dibattimento introducendo un nuovo comma nell'articolo 477 del codice di procedura penale, che disciplina la durata e la prosecuzione dello stesso. In particolare vengono assoggettate al regime di nullità assoluta due circostanze molto frequenti nella dinamica del giudizio: quando si verifica che non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza ed il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo (art. 477, comma 1) e quando il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi (art. 477, comma 2). Gli articoli 5 e 6 prevedono rispettivamente una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle nuove disposizioni e l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento.

Quanto agli articoli 2, 3 e 4 dell' Atto Senato n. 2261 si osserva in linea generale che assicurare il principio di ragionevole durata del processo - aumentando il numero delle attività tassative da compiersi a pena di nullità assoluta e come tali insanabili e rilevabili in ogni stato e grado - può apparire solo *prima facie* come una strada di facile riduzione dei tempi, ma non tiene conto della complessità dell'intero sistema processual-penalistico i cui ritardi sono più che altro dovuti all'elevato numero di procedimenti pendenti, alla mancanza di risorse economiche, umane e strumentali e all'esistenza di "colli di bottiglia" che creano momenti di stallo del processo. Va tenuto conto inoltre che è stata da poco approvata dal Parlamento la legge n. 134/2021 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari": essa prevede principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni degli aspetti che si propongono di modificare con l'A.S. 2261, in particolare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare, i termini di durata delle indagini preliminari, i procedimenti speciali tra cui il giudizio immediato, il giudizio di primo grado in particolare il dibattimento.

Ferma restando la assoluta libertà di iniziativa legislativa del Parlamento per il tramite dei suoi componenti, nel caso di specie appare forse più prudente attendere l'entrata in vigore dei decreti attuativi, prima di modificare queste poche ma importanti disposizioni del codice di rito, onde evitare che una complessiva riforma strutturale del processo penale possa essere svilita da singoli interventi a "macchia di leopardo" che - seppur sorretti dall'intento di rispettare il più possibile il principio costituzionale della ragionevole durata - sono tuttavia slegati da una revisione complessiva dagli istituti che disciplinano la materia.

Il SOTTOSEGRETARIO, chiamato ad esprimersi sulla relazione, ne ravvisa la anomala caratterizzazione nei termini di una contrarietà di stretto merito: preferisce allora riservarsi una valutazione all'esito del dibattito, quando verrà svolto in Commissione Giustizia.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) auspica che possa avviarsi una discussione generale al più presto evidenziando come l'intervento del senatore Grasso, piuttosto atipico rispetto al classico intervento introduttivo, abbia, di fatto, aperto una riflessione nel merito del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato.

(2322) *Elvira Lucia EVANGELISTA. - Istituzione del tribunale di Olbia*
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede l'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia. Si rammenta che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha costituito l'atto iniziale dell'intervento normativo finalizzato a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari, operando una significativa revisione della geografia giudiziaria. In adempimento a quanto enunciato nella legge delega, il Governo ha provveduto, con i decreti legislativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, a definire il contenuto della riforma, prevedendo la soppressione di 667 uffici del giudice di pace, di 220 sezioni distaccate di tribunale e di 31 tribunali. Tra le sezioni distaccate di tribunale soppresse, la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012 ha individuato gli uffici della sezione distaccata di Olbia che sono stati accorpati al tribunale di Tempio Pausania.

Il disegno di legge in esame ha la finalità di proporre una specifica iniziativa legislativa che contempli la riorganizzazione e la redistribuzione degli uffici giudiziari di questo territorio, senza modifica della circoscrizione giudiziaria, mediante l'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia, con il conseguente accorpamento del tribunale di Tempio Pausania che andrebbe a costituirsi come ufficio di prossimità.

La proponente ricorda che la città di Olbia ha consolidato nel tempo la sua funzione di importante e sempre più esteso centro economico-sociale per tutto il territorio del nord-est della Sardegna. È l'unica città d'Italia che ha avuto negli ultimi dieci anni una crescita demografica vertiginosa, che al 31 dicembre 2019 fa registrare un aumento della popolazione ufficiale fino a toccare quota 61.460 residenti (già nell'anno 2015 si registrava un incremento demografico del 24 per cento nazionale e del 3 per cento regionale), a questi dati vanno aggiunti almeno 20.000 persone che vivono in città ma non hanno ufficializzato la residenza, secondo le stime calcolate dagli uffici comunali in base alle utenze Enel e alla produzione dei rifiuti solidi urbani; i residenti effettivi sarebbero, pertanto, circa 82.000. Nel periodo estivo, inoltre, la popolazione aumenta in misura esponenziale. Gli stranieri sono oltre 6.000.

È necessario, pertanto, secondo la relazione del disegno di legge ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari di questo territorio riconoscendo a Olbia il fondamentale ruolo trainante svolto sul piano economico e sociale, così da assicurare gli sviluppi futuri soprattutto al fine di rendere più efficiente il servizio della giustizia, nel pieno rispetto dei criteri direttivi sui quali deve fondarsi l'emanazione di una norma primaria che incida sull'organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie. L'istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia si impone anche per rispondere all'esigenza di controllo del tasso d'impatto della criminalità organizzata. La città di Olbia dovrebbe costituire, pertanto, un presidio di giustizia sia per i cittadini che per gli avvocati, le forze dell'ordine e gli stessi magistrati che versano costantemente in una situazione di grave disagio anche sotto un altro importante profilo.

La relazione introduttiva al disegno di legge ricorda che nel febbraio del 2020 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, nella sua relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019, ha definito assai difficile la situazione della procura di Tempio Pausania. Anche la qualità del lavoro è stata definita particolarmente impegnativa, soprattutto nel periodo estivo in cui, a causa del notevolissimo afflusso di turisti, si intensificano i reati in materia di stupefacenti, le aggressioni alle fasce deboli e i reati contro il patrimonio, anche di notevole gravità. Il presente disegno di legge tiene conto dei significativi dati riportati, che sottolineano come la ridefinizione della geografia giudiziaria, operata con i richiamati interventi normativi, nel territorio del nord-est della Sardegna non si sia tradotta in un incremento di efficienza nell'amministrazione della giustizia, ma, di contro, abbia posto in evidenza l'inadeguatezza del tribunale di Tempio Pausania quale tribunale ospitante, con un conseguente indebolimento della percezione della sicurezza stessa del territorio. Si rammenta infine che, nel corso delle audizioni dell'Ufficio di presidenza integrato a fini conoscitivi sulle possibili modifiche alla geografia giudiziaria, sono stati ascoltati soggetti interessati ad illustrare, sui vari versanti, questa situazione territoriale.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) manifesta alcune perplessità nel merito di tale provvedimento, ritenendo che sarebbe più opportuno che venga discusso nell'ambito di un generale disegno di riforma della geografia giudiziaria; preannuncia pertanto la richiesta di passaggio alla sede referente al fine di poi ricongiungere tale disegno di legge con gli altri inerenti la stessa materia.

Il [PRESIDENTE](#) dà notizia del deposito della richiesta di passaggio in sede referente del disegno di legge in titolo, a firma dei senatori Cucca, Alessandra Maiorino, Grazia D'Angelo, Angela Anna Bruna Piarulli e Felicia Gaudiano.

Dispone pertanto l'immediato passaggio di sede.

IN SEDE REFERENTE

[\(2322\)](#) *Elvira Lucia EVANGELISTA. - Istituzione del tribunale di Olbia*
(Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà per acquisita la relazione già svolta in sede redigente e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 4 marzo prossimo, alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1770\)](#) *Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore*
[\(1868\)](#) *Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere*
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) illustra i disegni in titolo che recano misure finalizzate a favorire il trattamento e il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere. Ritiene opportuno procedere dapprima alla illustrazione del disegno di legge n. 1868, di iniziativa della senatrice

Conzatti, in quanto di più ampia portata. Nel merito il provvedimento consta di 5 articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, le cui risorse sono destinate, per l'appunto, al finanziamento, all'istituzione e al potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere. A tale Fondo il disegno di legge destina una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 delle risorse del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. legge n. 133 del 2008) (comma 1).

Il comma 3 dell'articolo 1 precisa che i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da: enti locali, in forma singola o associata (lett. a); associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato (lett. b); enti locali e associazioni di concerto, d'intesa o in forma consorziata (lett. c).

Tali centri - ai sensi del comma 4 - devono operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici e in particolare con la rete integrata dei centri antiviolenza e delle case rifugio (*ex* articolo 5-*bis* del decreto legge n. 93 del 2013). Il comma 2 indica quali siano i criteri e le modalità da seguire nella ripartizione delle risorse stanziare.

La disposizione ricalca quanto previsto con riguardo ai centri antiviolenza dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2013. A tal fine si prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo. Nella ripartizione il Ministro deve tenere conto: della programmazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime (lett. a); del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale (lett. b); della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti (lett. c); dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza nonché del potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c); della formazione degli operatori predetti promuovendo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, sessuale, culturale ed economico (lett. d); della quota di contribuzione al finanziamento dei percorsi di recupero di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (conv. legge n. 38 del 2009), e all'articolo 282-*quinquies* del codice di procedura penale, introdotti dal disegno di legge in esame (lett. e).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto sono tenute a presentare - precisa il comma 5 - al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. La disposizione rimette al decreto ministeriale di ripartizione delle risorse anche la possibilità di procedere alla individuazione di ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione da depositare entro il 30 marzo.

Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro delegato per le pari opportunità è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse finalizzate ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza (comma 6).

Con riguardo alla disposizione in esame è opportuno segnalare che essa ricalca in larga parte il contenuto dei commi 661-667 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022.

L'articolo 2, al comma 1, prevede specificamente che gli uomini autori di violenza e di genere quale nuova categoria di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal questore di cui al capo I del titolo I del libro I del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011); il comma 2 del medesimo articolo prevede conseguentemente che il percorso di riabilitazione sia prescritto contestualmente all'ammonimento del questore già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, nell'ambito delle misure legislative che hanno introdotto per la prima volta il contrasto allo *stalking*. In caso di mancato adempimento o di esito negativo dell'obbligo di partecipazione a tale percorso, il questore può intervenire attraverso la misura della sorveglianza speciale e, laddove le circostanze specifiche lo rendano utile alla tutela degli interessi della vittima, le altre misure amministrative assimilate.

L'articolo 3 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 282-quinquies. Il nuovo articolo prescrive l'obbligo del percorso di recupero per l'imputato dei reati connessi alla violenza domestica e di genere (articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, del codice penale), destinatario di misure cautelari, per cui agli imputati verrà prescritto il medesimo percorso per la durata di otto mesi, che si interromperà anticipatamente in caso di cessazione o revoca delle misure cautelari. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, o la valutazione negativa nei confronti dell'imputato all'esito del percorso di recupero, configura trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare. In caso di cessazione o revoca delle misure cautelari, cessa contestualmente l'obbligo di partecipazione ai percorsi, anche anticipatamente rispetto agli otto mesi previsti.

L'articolo 4 prevede un obbligo di contribuzione in capo al soggetto destinatario delle misure di prevenzione o delle misure cautelari e, dunque, destinatario anche dell'obbligo di partecipazione al percorso di recupero. Si precisa che ai fini della determinazione dell'entità del contributo si debba tenere conto della situazione personale dei soggetti. Sono esonerati dal versamento del contributo coloro che si trovino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

L'articolo 5, da ultimo, al fine di dare attuazione all'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, la c.d. legge sul codice rosso, destina 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori. Tali risorse sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari. L'articolo 17 della legge n. 69 del 2019, ha modificato - è opportuno ricordare - l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), intervenendo sull'articolo 13-*bis*. Tale disposizione già prevedeva la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il codice rosso ha previsto questa possibilità anche per i condannati per i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* del codice penale) e *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale).

Il disegno di legge n. 1770, d'iniziativa dei senatori Maiorino e altri, si compone di tre articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce e disciplina i centri di ascolto per uomini maltrattanti, ricalcando in larga parte il contenuto dell'AS 1868. L'articolo incrementa (in proposito è opportuno ricordare che l'ultima legge di bilancio ha incrementato le risorse del Fondo proprio per tali finalità) il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di

3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando tali risorse esclusivamente alla creazione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti. La disposizione disciplina i centri di ascolto, delineando poi la procedura per la ripartizione delle risorse.

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 93 del 2013 inserendo i centri per uomini maltrattanti all'interno del percorso indicato dal questore all'atto della procedura di ammonimento al fine non solo di indirizzare il soggetto autore della violenza domestica o di genere verso una compiuta rivalutazione comportamentale ma anche di abbattere i rischi di recidiva. La disposizione prevede inoltre l'applicabilità di un'aggravante nei casi in cui i delitti di percosse e lesioni di lieve entità siano posti in essere da soggetti già ammoniti; modificando nel contempo il regime di procedibilità - rendendola d'ufficio - nei casi in cui tali delitti siano commessi da soggetti già ammoniti.

Infine l'articolo 3 reca una serie di modifiche all'articolo 8 del d.l. n. 11 del 2009 in materia di ammonimento del questore nei confronti degli autori del reato di stalking. Il disegno di legge prevede che il questore possa non solo adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni disponendo anche l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, ma anche richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) interviene precisando al senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) alcuni elementi della relazione del senatore Cucca; indi concorda col RELATORE sulla necessità di svolgere apposite audizioni ma ritiene, anche, che molte esigenze istruttorie potranno più celermente essere soddisfatte acquisendo documentazione presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio e la relativa relazione in materia.

Il [PRESIDENTE](#) propone termine per l'indicazione dei soggetti da audire al 25 febbraio prossimo alle 12.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 26 ottobre 2021.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede un rinvio per consentire ai Gruppi di espletare una ampia e approfondita discussione generale.

Il sottosegretario SISTO concorda con il Relatore circa la necessità di un ampio dibattito, ma compatibilmente con la necessità di accelerare nella trattazione provvedimento.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Rinvio del seguito della discussione)

Su richiesta del relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) la Commissione conviene di rinviare la discussione stante la ristrettezza dei tempi, versandosi a ridosso dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le precedenti fasi procedurali svolte in sede redigente e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto 2021.

Il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2369) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(Esame e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge che apporta modifiche alla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, la quale, in attuazione della delega conferita con la legge 14 settembre 2011, n. 148, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane (decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156). Per quanto riguarda il distretto di Firenze - che coincide con la regione Toscana, fatta eccezione per il circondario di Massa - la riforma secondo il Consiglio regionale toscano, proponente del disegno di legge, ha creato particolari problemi per la soppressione della sezione distaccata di Empoli del tribunale di Firenze. Infatti il territorio di riferimento, cioè l'Empolese - Valdelsa, ha una popolazione residente di circa 175.000 abitanti e vi sono insediate numerose e rilevanti attività produttive, tanto che negli anni scorsi si è costituita l'unione degli undici comuni con funzioni amministrative decentrate

prima dalla provincia e adesso dalla città metropolitana di Firenze.

Peraltro a favore dell'ipotesi della istituzione di un tribunale ordinario e di una procura della Repubblica a Empoli si sono già espressi favorevolmente gli enti locali.

Infatti il progetto relativo è stato approvato da varie delibere dei consigli comunali interessati e trattato dalla mozione del Consiglio regionale della Toscana n. 2397 (In merito alla distribuzione dei tribunali sul territorio regionale della Toscana) approvata nella seduta del 28 luglio 2020. Infine è stata emanata la delibera della giunta comunale di Empoli del 15 luglio 2020 con cui si è chiesto al Ministero della giustizia l'istituzione a Empoli del tribunale ordinario e della procura della Repubblica dichiarando la propria disponibilità a mettere a disposizione i relativi immobili di proprietà dell'amministrazione comunale.

Pertanto da parte del Consiglio regionale proponente si ritiene che, anche al fine di adeguare la rete nazionale degli uffici giudiziari alle nuove necessità demografiche ed economiche di specifici territori, possano non solo essere ricostituiti i circondari dei 31 tribunali soppressi ma anche, a certe condizioni, possano essere istituiti, sempre con il contributo economico delle regioni richiedenti, anche nuovi tribunali ordinari nelle città in cui avevano sede alcune delle 220 sezioni distaccate di tribunale soppresse con la riforma del 2012. Sia la ricostituzione dei tribunali soppressi sia l'istituzione di nuovi tribunali in alcune delle città in cui si trovavano le sezioni distaccate di tribunale soppresse potranno essere effettuate anche mediante la costituzione di circondari che prevedano l'inserimento di altri comuni facenti parte del medesimo circondario o di altri circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte d'appello. In ogni caso, alla ricostituzione o all'istituzione del tribunale dovrà necessariamente seguire la ricostituzione o l'istituzione della, relativa procura della Repubblica avente sede anch'essa nel comune in cui si trova il tribunale e avente competenza sul medesimo circondario. Per non disallinearsi dal fine del contenimento della spesa pubblica perseguito dalla riforma, le spese di adeguamento, di gestione e di manutenzione degli immobili adibiti ai tribunali e alle procure ricostituite o istituite e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Si ritiene che la tipologia di convenzioni stipulabili ai sensi dell'intervento proposto si pone come superamento della possibilità prevista dal disposto di cui al comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, il quale va pertanto abrogato.

Infine, l'articolo 8-bis prevede che in seguito al ripristino o all'istituzione della funzione giudiziaria dei tribunali rispettivamente soppressi o costituiti siano conseguentemente adeguati la tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre tabelle già modificate dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con la ricostituzione o l'istituzione dei relativi circondari.

La proposta prevede la disposizione di invarianza finanziaria. Il disegno di legge non comporta infatti oneri a carico del bilancio dello Stato perché si afferma che gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giudiziarie, nelle rispettive sedi, dei tribunali ripristinati o istituiti sono a carico del bilancio delle regioni richiedenti. Nello specifico è stabilito che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Poiché il testo, pur relazionato in motivazione ad una situazione locale, reca una disciplina di ordine generale, si segnala nei medesimi termini dell'altro disegno di legge regionale analogamente strutturato, quello del consiglio regionale abruzzese Atto Senato n. 1948.

Si rammenta infine che, nel corso delle audizioni dell'Ufficio di presidenza integrato a fini conoscitivi sulle possibili modifiche alla geografia giudiziaria, sono stati ascoltati, soggetti interessati ad illustrare questa situazione territoriale.

Il [PRESIDENTE](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto 2021.

Il **PRESIDENTE** fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti
(Rinvio del seguito dell'esame)

Stante l'assenza dei prescritti pareri della Commissione bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, mercoledì 16 febbraio, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 273 (pom.) del 22/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
273ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 febbraio.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) chiede di lasciare aperta la discussione generale per consentire ai Gruppi di fare il punto su quanto emerso dalle audizioni.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) auspica tuttavia che la discussione generale possa concludersi in tempi brevi, sottolineando l'urgenza dell'approvazione di tale disegno di legge.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) condivide l'intervento del senatore Pellegrini ma fa presente che, pur nel rispetto di tempi ristretti, si tratta di un provvedimento importante atteso dal mondo professionale e sul quale urge un approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi un cronoprogramma che preveda la chiusura della discussione generale entro martedì prossimo, per poi procedere all'indicazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdi) chiede che si possa fissare sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene non sia possibile farlo oggi per ragioni di ordine dei lavori sottese alla stessa lettera delle disposizioni regolamentari; tuttavia ipotizza che, alla luce dell'enunciato cronoprogramma, la fissazione del termine per gli emendamenti cadrà tra 8 ed il 10 marzo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(170) Laura GARAVINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS ed altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** comunica che si danno per acquisite le precedenti fasi procedurali svolte in sede redigente e che il disegno di legge n. 1025 è stato ritirato dalla senatrice Maiorino, ora formalmente correlatrice.

La relatrice **MAIORINO** (M5S) preannuncia un disegno di legge a firma del proprio gruppo; il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) ricorda che verrà depositato a breve anche il disegno di legge del gruppo della Lega e chiede pertanto la posticipazione del termine per l'indicazione degli esperti da udire su tale materia, rispetto a quanto era stato fissato nella precedente fase procedurale.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per l'indicazione dei soggetti da udire al 4 marzo prossimo, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e sospensione)

Il senatore **GRASSO** (Misto-LeU-Eco), relatore, illustra il disegno di legge di delegazione europea 2021: presentato dal Governo il 13 luglio 2021 e approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 16 dicembre scorso, si compone di 20 articoli.

Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 9, il quale delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Ciò al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati - previsti dal Regolamento europeo istitutivo della Procura europea (n. 2017/1939), attuato dal recente decreto legislativo n. 9 del 2021 - di

esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti. In particolare, in base al comma 1 la delega dovrà essere esercitata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge; i provvedimenti attuativi dovranno essere volti al «compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, già attuato con il decreto legislativo n. 9 del 2021, emanato in base all'art. 4 della legge di delegazione europea 2018; la modifica alla disciplina della competenza prevista dal codice di rito dovrà riguardare tutti i «reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, anche a prescindere dalla circostanza che detta competenza sia esercitata». In relazione a questo ampio catalogo di reati - che al momento è sprovvisto di una codificazione normativa - il Governo dovrà prevedere sempre la competenza degli uffici giudiziari distrettuali (e dunque tanto della procura distrettuale quanto del tribunale capoluogo del distretto), anche nelle ipotesi in cui la Procura europea, apprezzate le circostanze, decida di non esercitare le proprie funzioni, lasciando le indagini e l'azione penale alle autorità nazionali.

Il disegno di legge prevede dunque un'inversione di rotta rispetto al principio e criterio direttivo per l'attuazione della Procura europea contenuto nella legge n. 117 del 2019 che, all'articolo 4, comma 3, lett. i), ha delegato il Governo ad «apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371». Questo cambiamento, con il conseguente aumento dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari del distretto, è motivato dalla relazione illustrativa con l'esigenza di «contenere, nei limiti del possibile, la frequenza e la durata degli spostamenti dei procuratori europei delegati durante la fase processuale». Si ricorda, infatti, che il decreto ministeriale 15 aprile 2021, facendo seguito al decreto legislativo n. 9 del 2021 e all'accordo concluso dal Ministro della giustizia con il Procuratore europeo, ha determinato nel numero di 20 i procuratori europei delegati ed ha individuato le loro 9 sedi di servizio.

La previsione che ad oggi impone ai procuratori europei delegati (detti anche PED) di svolgere le funzioni requirenti dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'UE, unita alla disposizione che individua in 20 i procuratori europei delegati che operano sul territorio nazionale, rende particolarmente disagiata a questi magistrati l'esercizio delle funzioni, obbligandoli a frequenti spostamenti tra i vari tribunali dei diversi distretti di corte d'appello nei quali operano. Tale circostanza, peraltro, non è sfuggita al Consiglio Superiore della magistratura che, nel parere reso il 23 marzo 2021 in merito alla proposta di accordo con il procuratore capo europeo, ha rilevato che la circostanza che «i due/tre PED che opereranno presso le varie sedi si troveranno ad esercitare le proprie funzioni almeno in due distretti, in alcuni casi addirittura quattro (come i PED assegnati alla sede di Roma [...] o alla sede di Palermo [...]), comprendenti numerosi uffici giudiziari dislocati anche in regioni diverse», comporterà che tali magistrati «dovranno coordinare le indagini in ambiti territoriali molto vasti, ma soprattutto garantire la presenza in udienza, in primo e secondo grado, presso numerosi uffici giudiziari, tra loro distanti, e non sempre raggiungibili con i mezzi di trasporto in dotazione all'Amministrazione della Giustizia (si pensi ai PED assegnati alla sede di Roma che comprende anche la Sardegna)». Per ovviare a queste difficoltà il disegno di legge delega il Governo ad attribuire alla competenza degli uffici giudiziari del distretto i procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Ciò infatti consentirà di circoscrivere le attività di ciascun procuratore europeo delegato nei 2 (o 3) tribunali distrettuali sui quali si estende l'operatività della sua sede. Il comma 2 dell'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria: l'attuazione della delega non dovrà dunque comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni dovranno provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Di interesse della Commissione è poi l'articolo 11 che contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo *Eurojust*). La delega concerne, tra l'altro: le procedure di nomina nonché la posizione giuridica ed economica del

membro nazionale di *Eurojust* e i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori; l'effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività; la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l'abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento. Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727, attenendosi ai principi e criteri direttivi specificati al comma 2. In particolare il Governo dovrà definire le procedure di nomina, la posizione giuridica ed economica (fatto salvo il limite retributivo del personale pubblico) del membro nazionale di *Eurojust*, nonché dell'aggiunto e dell'assistente, in coerenza con le disposizioni relative ad incarichi internazionali o sovranazionali analoghi in relazione alle attività svolte. In proposito si osserva che l'incarico di membro nazionale, competente ad esercitare funzioni in materia di cooperazione giudiziaria e di coordinamento investigativo internazionale, è solo per alcuni aspetti assimilabile a quello del procuratore europeo (per le attività di coordinamento) mentre non si rinvengono altri soggetti con analoga natura e compiti nel panorama internazionale. Del tutto peculiare è il "doppio cappello" che ha il membro nazionale, quale esponente del suo sistema giudiziario, inserito nel circuito informativo nazionale, e di membro di un'Agenzia europea, quale componente del Collegio. Sarebbe sul punto necessario un espresso richiamo, tra i criteri della delega, alle previsioni del paragrafo 4 art. 7 del Regolamento 1727/2018 su *Eurojust*, secondo cui i membri nazionali, i sostituti e gli assistenti, hanno lo stesso stato di giudici, pubblici ministeri e di rappresentanti dell'autorità giudiziaria nazionale che hanno nel loro diritto interno. Tale specificazione servirebbe a connotare in modo preciso e da non lasciare adito a dubbi, la natura giudiziaria delle funzioni svolte dal membro nazionale (lettera a); individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede di *Eurojust* (lettera b); prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori (rispetto alla previsione di un assistente e un aggiunto previsti dall'art 7 par. 2 del Reg. 2017/1727) nel limite massimo di 3 unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto. Poiché l'art. 7 par. 2 richiamato prevede che il membro nazionale sarà assistito da un sostituto ed un assistente (dotazione minima obbligatoria), ne deriva che la composizione massima dell'ufficio potrà essere, secondo i criteri della delega, di 6 componenti. In merito si osserva che già oggi l'Ufficio italiano è composto da 6 componenti, di cui 4 magistrati e 2 esperti nazionali distaccati. La limitazione numerica contrasta dunque con la costante crescita operativa dell'agenzia e con le prospettive di ulteriore crescita ed introduce un limite non previsto nel Regolamento. Quest'ultimo, infatti, prevede, all'art. 7 comma terzo, che più *deputy* ed assistenti (*additional deputies and assistants*) possono essere nominati ed avere, d'intesa con il collegio, il loro posto di lavoro ad *Eurojust*, senza porre alcun limite. In conclusione sarebbe preferibile una previsione elastica, come già contenuta nel Regolamento, circa la possibilità di nominare più assistenti, in linea con il Regolamento e come già avviene per altre rappresentanze nazionali.

Infine, si osserva che mancano del tutto norme transitorie: l'art. 80 del Regolamento 1727/2018 espressamente prevede norme transitorie per quanto riguarda il membro nazionale, con possibilità di estensione del suo mandato secondo le previsioni di cui all'art. 7 comma quinto del Regolamento (per la durata di cinque anni). Sarebbe utile una norma transitoria anche nella normativa italiana, per i magistrati italiani già in carica ad *Eurojust*, al fine di: eliminare ogni incertezza applicativa (lettera c); armonizzare la normativa interna per consentire l'effettivo esercizio dei poteri dei membri nazionali di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5 del regolamento (lettera d); regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (lettera e); disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento, nonché, quando sono individuati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale (lettera f). Infine il Governo, al fine di dare piena attuazione alle previsioni

del regolamento, è delegato a modificare le disposizioni processuali e ordinamentali e coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005 n. 41 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento (lettera g). Il comma 3 reca la copertura degli oneri finanziari dell'articolo in esame.

Ancora, l'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Nel dettaglio il comma 1 della disposizione delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. Il comma 2 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In primo luogo il legislatore delegato deve prevedere l'operatività del requisito della doppia punibilità, subordinando il riconoscimento e l'esecuzione «alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione». Sono espressamente fatte salve le previsioni del regolamento che escludono la verifica in questione per alcuni reati (elencati dall'articolo 3 par. 1 del regolamento) e quelle (contenute negli articoli 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f) del regolamento) che, in materia di reati tributari, doganali e valutari precludono il potere di rifiuto «a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio (lettera a)). In secondo luogo, il Governo deve prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento di cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione, facendo salvo il potere dell'autorità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione (lettera b)). Ancora, il Governo è chiamato ad individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, par. 2, del regolamento, consentendo nel contempo la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione. In quest'ultima ipotesi l'autorità giudiziaria nazionale deve informare, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione. Inoltre deve essere previsto l'inoltro di copia dei certificati al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater* del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (lettera c)).

In quarto luogo, nell'esercizio della delega il legislatore deve prevedere la competenza del Ministro della giustizia anche per le richieste di rimborso, totale o parziale, degli importi versati dall'Italia - quale Stato di esecuzione - a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento, destinandoli al Fondo unico giustizia (lettera d)). Il disegno di legge demanda al Governo, in sede di esercizio della delega, la definizione delle regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (lettera e)). L'articolo 12 reca poi, alla lettera f) del comma 2, specifici principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'adeguare la normativa nazionale alle regole specificamente dettate dal regolamento con riguardo al riconoscimento, all'esecuzione e alla trasmissione dei provvedimenti di sequestro. Con particolare riguardo alla procedura passiva il legislatore delegato deve: individuare, quale «autorità di esecuzione» ai sensi dell'articolo 2, n. 9), del regolamento, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale; disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero (PM) e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo; prevedere che

dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata. Relativamente alla procedura passiva il Governo deve individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, par. 1, n. 8), del regolamento la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro. La lettera g) detta invece i criteri e principi di delega per la disciplina del riconoscimento, dell'esecuzione e della trasmissione dei provvedimenti di confisca. Con specifico riguardo alla procedura passiva (nn. 1- 6) si richiede al legislatore delegato di: individuare quale autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca la corte di appello (conformemente a quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015), determinandone la competenza territoriale secondo criteri omogenei a quelli individuati con riguardo alla procedura passiva dei provvedimenti di confisca; disciplinare la procedura di riconoscimento, prevedendo, da un lato, che la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità, dall'altro che ad essa partecipino anche l'autorità di emissione, coloro che - sulla base degli atti - risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura; prevedere, quale rimedio contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca, il ricorso per cassazione, limitandone i motivi alle sole ipotesi di violazione di legge e dettando, ove necessario, specifiche norme per la trattazione; prevedere, infine, che all'esecuzione della sentenza (possibile solo dopo che essa sia divenuta irrevocabile) e alla destinazione dei beni confiscati, si applichino - nei limiti della compatibilità - le disposizioni del decreto legislativo n. 137 del 2015 (Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca). Relativamente alla procedura attiva (nn. 7 e 8), il Governo deve, da un lato, individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione ovvero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca nei casi di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e, dall'altro, predisporre un meccanismo volto ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, par. 1, lett. g) del regolamento. Si vuole in altre parole prevenire la possibile opposizione del motivo di rifiuto, consentendo alla persona processata *in absentia* di accedere ad un rimedio 'restitutorio' allorché non ricorra alcuna delle condizioni contemplate dalla citata disposizione regolamentare.

L'articolo 12, infine, riconosce al Governo nell'esercizio della delega la possibilità di: adottare eventuali interventi di armonizzazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 137 del 2015 (da realizzarsi, ove opportuno, anche «accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario») (lettera h); apportare le necessarie modifiche agli articoli 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio) e 552 (Decreto di citazione a giudizio) c.p.p. - si tratta dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale, come ricorda la relazione illustrativa - si da consentire all'imputato, conformemente a quanto richiesto al punto i) del paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento di essere «informato in tempo utile del fatto che [il] provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio» (lettera i); prevedere ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili ed abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del regolamento (lettera l). Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Di interesse della Commissione è poi l'articolo 13, il quale reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre

2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La disposizione stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: modificare, in conformità alla disciplina della direttiva europea citata, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della predetta direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva; curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie; esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti; operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

Infine afferisce a profili di competenza della Commissione l'articolo 14 che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (comma 1).

Nel dettaglio il comma 2 stabilisce anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre a rinviare ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234/2012: apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili; assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera precedente ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali; adottare - al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità degli atti eurounitari indicati - ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, del casellario giudiziale e dei decreti legislativi. Essi sono quelli emanati in attuazione: della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario; della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI; della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

La proposta del relatore è che la Commissione, con le osservazioni sull'articolo 11 - che contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust) - esprima parere favorevole sulle parti di competenza illustrate.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime alcune perplessità nel merito del provvedimento del Governo, soprattutto nella parte in cui si prevede una vera e propria cessione della sovranità giudiziaria in favore delle autorità europee.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la trattazione della questione per consentire adeguati approfondimenti sul tema.

[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), prima di procedere alla puntuale disamina del disegno di legge in titolo ricorda che la legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista nell'ordinamento nazionale dal 2009, ma è stata in concreto adottata solo con la legge n. 124 del 2017. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha ribadito la necessità di rispettare la sua cadenza annuale, "essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico". Secondo quanto esposto nel PNRR, una prima serie di misure in materia concorrenziale avrebbe dovuto essere presentata a luglio 2021 per entrare in vigore entro il 31 dicembre 2022, tenendo conto della Segnalazione adottata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nel marzo 2021, considerato che la legge annuale sulla concorrenza fa parte della missione 1, componente 2, Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.

Venendo al merito, il disegno di legge n. 2469, collegato alla manovra di finanza pubblica, si compone di 32 articoli. Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 9, che interviene con alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori. A tale riguardo si ricorda che l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva introdotto delle misure finalizzate alla liberalizzazione del settore dei trasporti, istituendo l'Autorità di regolazione dei trasporti. Nello specifico, per quanto attiene alle forme di risoluzione delle controversie, il richiamato articolo 37, al comma 3, lettera h), in materia di controversie tra esercenti e utenti, già prevede che l'Autorità promuova l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle suddette controversie. L'articolo 9 interviene ora al fine di rafforzare la tutela degli utenti e dei consumatori: in particolare al comma 1 si prevede che l'Autorità possa disciplinare le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici e utenti e consumatori mediante procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica. Per tali controversie si potrà proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. Il comma 2, invece, prevede che la disposizione introdotta dal comma 1 acquisti efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza e si applichi alle procedure iniziate successivamente a tale termine.

Di interesse poi, della Commissione è anche l'articolo 10 che modifica la disciplina dei controlli sulle società partecipate, attribuendo alle sezioni riunite della Corte dei conti la competenza del controllo sull'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, innovando, al contempo, l'oggetto e le modalità di tale controllo. La disposizione interviene, inoltre, sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l'applicazione della sanzione della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni

consecutivi (in luogo di tre anni previsti dalla disciplina vigente). A tal fine l'articolo in esame reca novelle agli articoli 5 e 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). In particolare, viene sostituito il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 175, attribuendo, come detto, alle sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, la competenza del controllo sull'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite. Nel testo vigente, tale competenza è attribuita: alle sezioni riunite in sede di controllo per i soli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali; alla sezione regionale di controllo per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione; alla sezione del controllo sugli enti per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958. La novella mira quindi ad attribuire alle sole sezioni riunite una competenza attualmente attribuita a più sezioni della Corte dei conti. Secondo la novella al medesimo comma 4 dell'articolo 5 del testo unico, le sezioni riunite esprimono un parere sulla sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Un'ulteriore modifica riguarda il comma 3 dell'articolo 5, che oggi stabilisce che l'atto deliberativo (di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta) sia inviato dall'amministrazione interessata alla Corte dei conti "a fini conoscitivi". Con una modifica a tale comma 3, si propone di introdurre il riferimento "ai fini di quanto previsto dal comma 4", in luogo della finalità meramente conoscitiva del controllo qui attribuito alle sezioni riunite. L'ulteriore novella recata dall'articolo in esame prevede la modifica dell'articolo 20, comma 9, il quale oggi stabilisce che si proceda alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, da parte del conservatore del registro, della società a controllo pubblico che, secondo il testo vigente, "per oltre tre anni consecutivi", non abbia depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbia compiuto atti di gestione. Con la modifica in esame si prevede che tale sanzione si applichi in caso di mancato deposito del bilancio ovvero in caso di mancata effettuazione di atti di gestione per oltre due anni consecutivi.

Si segnala poi l'articolo 13 in materia di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati. Tale disposizione (oltre a modificare la disciplina sull'accreditamento istituzionale - da parte della regione - relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti, sopprimendo peraltro la possibilità di un accreditamento provvisorio) interviene sulla disciplina relativa alla selezione dei soggetti privati (strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari), titolari di accreditamento, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. La riformulazione, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione. Il comma 2 integra la disciplina sugli obblighi di pubblicazione, sul proprio sito *Internet* istituzionale, relativi agli enti, aziende e strutture, pubblici e privati, che erogano prestazioni con accreditamento istituzionale da parte del Servizio sanitario nazionale; la novella richiede la pubblicazione anche dei bilanci e dei dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.

L'articolo 18 modifica, poi, la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In particolare la disposizione interviene sulla composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; sopprime la possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; individua gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina.

L'articolo 21 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche. In particolare, con l'articolo viene vietata ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche la possibilità di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e

MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori. L'articolo 28 apporta modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (lett. a)), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (lett. b)) e sul trattamento delle imprese comuni (lett. c)). Le modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Reg. n. 139/2004/UE). Ancora, l'articolo 29 modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192/1998, introducendo una presunzione relativa (*iuris tantum*) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati. L'articolo 30 integra la legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della transazione (cd. *settlement*) nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.

L'articolo 31 estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: l'AGCOM in ogni momento, dunque ora anche al di fuori di procedimenti istruttori, può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione. A tal fine, viene integrato l'articolo 12 e introdotto l'articolo 16-*bis* nella legge n. 287/1990.

Infine segnala il parere espresso dal Garante, in particolare sull'articolo 32 e la sua ricaduta giurisdizionale che necessita di adeguato approfondimento, relativamente alla riforma della disciplina delle procedure di selezione dei membri delle Autorità indipendenti. La norma, in particolare, demanda ai soggetti titolari del potere di nomina l'istituzione di una commissione tecnica, composta - nel rispetto del principio della parità di genere - da cinque membri, dotati di requisiti di "indiscussa indipendenza, moralità ed elevata qualificazione professionale nei settori di rispettiva competenza". Una specifica clausola di salvaguardia (all'ultimo periodo del comma 1) ribadisce l'autonomia delle Camere - e dei rispettivi Presidenti - ai fini della disciplina delle procedure di nomina di rispettiva competenza: per il Garante andrebbe individuato l'organo legittimato alla risoluzione delle controversie in questione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Ripresa dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Si riprende l'esame, sospeso precedentemente.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) in sede di dichiarazione di voto esprime le proprie perplessità sul fatto che si conceda l'esercizio di funzioni giurisdizionali ad organi sovranazionali, rinunciando a porzioni di sovranità nazionale; annuncia pertanto la astensione del proprio gruppo.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*), nella dichiarazione di voto favorevole del proprio Gruppo, segnala come si tratti di un provvedimento che viene recepito già con grave ritardo, in ragione del quale ritardo si paventa anzi il rischio di una procedura d'infrazione comunitaria; sottolinea che la cessione di porzioni di sovranità ad organi sovranazionali fa parte del sistema di cooperazione

giudiziaria europea che, ormai, è ampiamente consolidato nel nostro ordinamento (ispirato al principio di integrazione con l'ordinamento euro-unitario).

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia la propria astensione.

La proposta di parere del senatore Grasso, messa ai voti previa verifica del numero legale, è approvata a maggioranza dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2356) CALIENDO ed altri. - *Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) riassume, in vece del relatore assente, l'*iter* in corso e l'attesa del parere della Quinta Commissione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) interviene chiedendo al Sottosegretario chiarimenti in merito ai provvedimenti relativi alla geografia giudiziaria, riportati all'interno del decreto "mille-proroghe".

Il sottosegretario SISTO conferma che l'articolo 8 comma 4-*quinquies* del testo licenziato dalla Camera dispone una proroga fino al 1° gennaio 2024 per le sedi giudiziarie abruzzesi oggetto del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913 e 1045 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso l'8 febbraio scorso.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) chiede, quando il correlatore sarà presente, di procedere alle votazioni

degli emendamenti, essendo decorso il termine senza che la Commissione bilancio abbia espresso il proprio parere.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1870) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(2097) BALBONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara

(2130) OSTELLARI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura

(Doc. XXII, n. 26) BERNINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Stante l'assenza del senatore Caliendo, su richiesta della senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) annuncia il deposito di una scheda di chiarificazione relativa al disegno di legge di riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura a sua firma: lo mette a disposizione della Commissione a scopo istruttorio, per proiettare sulla regione Puglia una simulazione del suo effetto.

Il [PRESIDENTE](#) dispone che il documento testé sottoposto sia messo a disposizione dei componenti della Commissione nell'area condivisa *Intranet* "Theca".

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti sottoposti a regime carcerario italiano

Il [PRESIDENTE](#) porta all'attenzione della Commissione la necessità di riprendere l'attività relativa all'indagine in titolo, avviata nei primi mesi del 2020 poi sospesa a causa delle vicissitudini emergenziali connesse all'emergenza pandemica: propone ai Gruppi di tracciare un programma delle attività da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle. Esse dovranno contemplare l'audizione del nuovo titolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quando sarà individuato.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario SISTO conferma che la procedura di individuazione del successore del dottor Petralia è in corso.

Per il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) le uniche missioni fuori sede ammissibili dovrebbero essere visite istituzionali all'interno delle carceri, per toccare con mano lo stato della situazione carceraria; auspica tuttavia semplificazione e accelerazione nella trattazione delle indagini conoscitive.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) condivide l'opinione del senatore Cucca e ritiene urgente lo svolgimento di un sopralluogo in una delle carceri italiane, soprattutto in un momento particolarmente delicato per la mancanza di personale, per le situazioni emergenziali connesse alla pandemia ed ai continui movimenti di protesta all'interno del sistema carcerario.

Il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi, nell'ambito della procedura sopra delineata, di individuare una sede carceraria che potrebbe essere oggetto di una visita da parte della Commissione, al fine di svolgere un'adeguata istruttoria sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Indagine conoscitiva sui pignoramenti della prima casa e sulle aste giudiziarie

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia la sua disponibilità a seguire da relatore, unitamente al senatore Lomuti, i lavori della indagine conoscitiva in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi di tracciare un programma delle audizioni da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Indagine conoscitiva sui procedimenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e loro definizione

Il [PRESIDENTE](#) propone ai Gruppi di tracciare un programma delle attività da svolgere, conferendo all'Ufficio di Presidenza integrato la possibilità di vagliarle.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15,40.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, si esprime in senso favorevole con la seguente osservazione:

- all'articolo 11 sarebbe necessario un espresso richiamo, tra i criteri della delega, alle previsioni del paragrafo 4 art. 7 del Regolamento 1727/2018 su Eurojust, secondo cui i membri nazionali, i sostituti e gli assistenti, hanno lo stesso stato di giudici, pubblici ministeri e di rappresentanti dell'autorità giudiziaria nazionale che hanno nel loro diritto interno. Tale specificazione servirebbe a connotare in modo preciso e da non lasciare adito a dubbi, la natura giudiziaria delle funzioni svolte dal membro nazionale (lettera a); sarebbe inoltre preferibile una previsione più elastica circa la possibilità dinominare più assistenti, in linea con il Regolamento e come già avviene per altre rappresentanze nazionali. Infine, si osserva che mancano del tutto norme transitorie.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (ant.) del 26/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 194

MARTEDÌ 26 APRILE 2022

Presidenza del Vice Presidente

[LOMUTI](#)

Orario: dalle ore 11 alle ore 13

Sospensione: dalle ore 12,05 alle ore 12,10

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 170, 286, 2102 E 2293 (COGNOME DEI FIGLI)

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 922, 1039 E 1979 (ORIGINI BIOLOGICHE)

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 285 (ant.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente di aver predisposto una proposta di nuovo testo unificato e di rimanere in attesa di una risposta della sottosegretaria Macina.

Il sottosegretario SISTO si impegna a sollecitare la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2574) *Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*, approvato

dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la discussione generale è ancora aperta e chiede ai commissari di prenotarsi per eventuali interventi da svolgere martedì: dai Gruppi raccoglie l'indicazione dei senatori Pillon, Giarrusso, Balboni, Dal Mas e Caliendo come primi iscritti a parlare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ([n. 374](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il **PRESIDENTE**, anche a nome della Relatrice, richiede se il Governo conferma la concessione di una proroga al 6 maggio per l'espressione del parere parlamentare.

Il sottosegretario SISTO conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 170 E CONNESSI (COGNOMI DEI FIGLI) E DEI DISEGNI DI LEGGE N. 922 E CONNESSI (ORIGINI BIOLOGICHE)

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi ieri, martedì 26 aprile, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 170 e connessi (cognome dei figli) e dei disegni di legge n. 922 e connessi (origini biologiche), è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) auspica che per le prossime audizioni si possano contenere i tempi di

svolgimento ed eventualmente, quando il soggetto designato si limita alla mera lettura di un testo, sostituire le audizioni con la consegna di un contributo scritto.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sono in corso delle trattative con i rappresentanti del Governo alla ricerca di una più proficua intesa e ritiene che, la prossima settimana, il provvedimento possa essere oggetto di discussione in Commissione.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) osserva che non c'è stato ancora un confronto all'interno della maggioranza su tale testo e dubita, pertanto, che si possa chiudere la trattazione nella prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che comunque i provvedimenti resteranno all'ordine del giorno anche nella prossima settimana.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che la seduta di domani non avrà più luogo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 29 GIUGNO 2022
300ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az), rappresentando l'urgenza di affrontare alcune criticità emerse nella sede giudiziaria del tribunale di Nocera Inferiore dove, recentemente, il presidente del tribunale ha presentato le dimissioni. Essendo tale atto motivato dalla protesta contro le carenze strutturali del tribunale, l'oratore chiede, in proposito, un intervento della Commissione giustizia presso il Governo e produce documentazione relativa alla vicenda narrata.

Il rappresentante del governo SISTO si impegna a riferire alla Ministra e agli uffici del Dicastero di via Arenula, in modo da poter far avere una risposta in tempi ragionevoli rispetto alla urgenza presentata.

Il presidente [OSTELLARI](#), non facendosi osservazioni, ottiene mandato dalla Commissione per scrivere alla Ministra, rappresentando l'urgenza di svolgere comunicazioni in Commissione sulla questione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) insiste con il rappresentante del Governo perché vengano resi noti al più presto i relativi pareri sul disegno di legge, di cui è Relatrice, in materia di geografia giudiziaria.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) richiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 2499 del senatore Dal Mas e di quello n. 2582 approvato dalla Camera in tema immunità parlamentari, deferito alle commissioni Prima e Seconda riunite.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI e altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO e altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività

espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.4.

Previo parere contrario del Relatore, sull'emendamento 9.5 il Governo si rimette alla Commissione, che lo respinge a maggioranza.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.6 e 9.0.1, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 9, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stato ritirato l'emendamento 10.1, l'emendamento 10.2 decade per assenza del proponente.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.3 e 10.4, il Relatore esprime parere contrario all'emendamento 10.5, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 10.5.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.6 e 10.7, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 11 e agli emendamenti ad esso proposti, già precedentemente dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.1 e 11.2, la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.3, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7, la senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.8, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 12; l'unico emendamento ad esso proposto, già dato per illustrato, è stato successivamente ritirato.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'articolo 12, il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl), a nome di tutti i professionisti, ringrazia i colleghi per la collaborazione prestata e la disponibilità manifestata. L'atteggiamento costruttivo di tutti i Gruppi, nel corso dell'iter che sta concludendosi con l'approvazione del disegno di legge, corrisponde alle istanze che ancora ieri sono state avanzate da ProfessionItaliane (l'associazione che riunisce CUP e RPT), da ConfProfessioni e da Adepp in ordine alla necessità di garantire al più presto ai professionisti italiani una legge organica sulla materia, al fine di eliminare il fenomeno delle prestazioni professionali gratuite, imponendo il rispetto del principio

dell'equo compenso, soprattutto ai committenti "forti"; si dice disponibile a migliorare in futuro il provvedimento e ringrazia a nome del suo Gruppo tutti i colleghi della Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione unanime conviene sugli articoli 12 e 13, nei testi pervenuti dalla Camera dei deputati.

Si passa alla proposta del Presidente di conferire mandato al relatore, senatore Emanuele Pellegrini.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S), in sede di dichiarazione di voto, fa presente come - pur pronunciando il proprio voto favorevole - il suo Gruppo lamenta la persistenza di criticità del provvedimento che avrebbero potuto e dovuto essere eliminate in questa sede.

Attraverso l'accoglimento degli emendamenti proposti, si sarebbe ad esempio potuto estendere il disegno di legge anche alle professioni non ordinistiche: è realmente incomprensibile la condotta politica dei Gruppi che, pur dichiarando la fondatezza di questi rilevi, si sono spesi per un'approvazione *sic et simpliciter* del testo pervenuto dalla Camera, con il contraddittorio argomento secondo cui si spenderanno in altri provvedimenti (quali?) ed in un futuro (quanto prossimo?) per sanare dei vizi, che si sarebbero potuti più utilmente rimuovere qui ed ora.

Esprime quindi rammarico perché non si sia potuto migliorare il testo in questa sede.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) esprime il proprio voto favorevole, manifestando la soddisfazione per l'approvazione di un testo importante e particolarmente sentito dal mondo dei professionisti; ringrazia tutti i colleghi e i rappresentanti dei gruppi per aver, in maniera coscienziosa, ritirato gli emendamenti che avrebbero impedito una celere approvazione del testo.

Si dice consapevole di alcune imperfezioni del provvedimento che valuta tuttavia - nel complesso - come positivo, impegnandosi sin da adesso, appena ve ne sia occasione, a migliorare ulteriormente la disciplina della materia; condivide le opinioni espresse dal collega De Bertoldi e dà atto alla maggioranza di non aver avuto un atteggiamento preconcetto nei confronti di un disegno di legge che veniva da un testo che, alla Camera, ebbe come primo firmatario il *leader* del maggior partito di opposizione, Giorgia Meloni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), pur salutando positivamente l'approvazione di tale disegno di legge, fa notare come si tratti di una problematica che era stata ampiamente discussa, già nella precedente legislatura; segnala alcune criticità che a suo avviso andranno poi modificate alla prima occasione utile, confermando la fiducia nel Relatore con il voto sul mandato per l'Aula.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), pur preannunciando il proprio voto favorevole, manifesta rammarico per non aver avuto occasione di apportare i necessari miglioramenti al testo, in particolare per quanto concerne l'allargamento dell'ambito di applicazione del testo anche ad altre figure professionali a carattere non ordinistico; segnala poi le criticità relative al tema delle sanzioni.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI), pur esprimendo il proprio voto favorevole, condivide le opinioni manifestate da alcuni colleghi in merito alla necessità che il provvedimento venga quanto prima migliorato; esprime poi rammarico per il fatto che, sempre più spesso, la Commissione giustizia del Senato si vede costretta a lavorare in tempi ristretti, rinunciando quindi ad apportare i necessari miglioramenti ai provvedimenti che vengono portati alla sua attenzione.

Auspica un'inversione di rotta metodologica, almeno rispetto ai prossimi provvedimenti in materia di violenza domestica ed ergastolo ostativo su cui la Commissione sarà chiamata ad intervenire.

Il senatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia come il gruppo della Lega sia stato protagonista nell'iter di approvazione del provvedimento, che reputa necessario in quanto viene a colmare un inaccettabile vuoto normativo; coglie l'occasione per ringraziare il Relatore del lavoro svolto, e che merita di

proseguire con un convinto voto favorevole al mandato per l'Aula.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*), pur esprimendo il proprio voto favorevole, auspica che vi sia un cambio di rotta nella metodologia di lavoro, che possa consentire di operare con maggiore serenità apportando le necessarie modifiche ai testi che giungeranno alla commissione Giustizia del Senato dopo l'approvazione della Camera.

La Commissione quindi conferisce all'unanimità mandato al relatore Emanuele Pellegrini a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2419, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1425, autorizzandolo alla richiesta dello svolgimento della relazione orale.

Prima dell'applauso di congedo, il rappresentante del governo SISTO esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del testo, ringraziando i Gruppi parlamentari per l'atteggiamento coscienzioso e responsabile manifestato durante l'iter di approvazione.

[\(2548\)](#) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

[\(2607\)](#) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Discussione del disegno di legge n. 2548, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2607 e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo, che recano ambedue disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche e che quindi, non facendosi osservazioni, proseguiranno congiuntamente il loro *iter*.

Il disegno di legge n. 2607 si propone di garantire il diritto all'oblio degli ex pazienti oncologici, mediante un solo articolo: esso, al comma 1, prevede che in sede di stipula o di rinnovo dei contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non potranno essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, trascorsi dieci anni dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età. Al comma 2 si specifica che, una volta trascorsi i predetti termini, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica e che sono inapplicabili gli articoli 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del codice civile. Come precisa il successivo comma 3, le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti in via generale sono da considerarsi nulle. Infine, il comma 4 demanda al Ministro della salute - con atto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - il compito di individuare e aggiornare le patologie per le quali possono variare i termini rispetto a quelli previsti al comma 1 (dieci e cinque anni).

Illustra poi il disegno di legge n. 2548, il cui articolo 1 enuncia le finalità della legge, stabilendo che essa riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

L'articolo 2 declina gli obiettivi della legge nel settore dei contratti bancari e assicurativi. A tal fine, il comma 1 pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute - e, in particolare, patologie oncologiche pregresse - in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Il comma 2 specifica che - trascorso il medesimo periodo - tali

informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipula prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente. Il comma 3 integra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedendo che, nei medesimi casi da essi disciplinati, non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Il comma 4 impone uno specifico obbligo di informazione a carico degli operatori bancari e assicurativi, a beneficio del consumatore. Il comma 5 prevede infine che i termini e i requisiti terapeutici di cui al comma 1 possano essere derogati e integrati - sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei protocolli - con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni, su proposta della Consulta istituita dall'articolo 4.

L'articolo 3 interviene in materia di procedure di adozione, modificando specifiche disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il comma 4 dell'articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell'idoneità all'adozione, anche lo stato di salute. La modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le stesse indagini non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute. Di conseguenza, specifici rinvii all'articolo 22, comma 4, secondo periodo, vengono inseriti all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c) - relativo alle verifiche di idoneità in sede di accesso all'adozione internazionale - e all'articolo 57, terzo comma, lettera a) - relativo alle verifiche di idoneità degli adottanti in sede di formulazione dei criteri di valutazione dell'interesse del minore all'adozione in casi particolari).

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite funzioni essenziali nell'attuazione della presente legge e, più in generale, nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possono caratterizzare l'esperienza di vita degli ex pazienti oncologici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Il primo comma prevede, in particolare, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) individuino con proprio provvedimento, sentita la Consulta, le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Il comma 2 prevede in ogni caso che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, gli operatori bancari e assicurativi si adeguino, in sede di stipula dei contratti successivamente alla sua entrata in vigore, ai principi enunciati dalla legge, a pena di nullità delle clausole contrattuali da essi difformi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(1564) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

(1885) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

(1868) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

(2377) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

(2594) Micheline LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1564, 1770, 1868, 1885 e 2377, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2594 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il correlatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) dà per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2594, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Micheline Lunesu e altri che reca disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita.

Con l'espressione «violenza di genere» si indicano tutte quelle forme di violenza maschile, di natura psicologica, fisica e sessuale che colpiscono le donne in quanto tali, costituendo non solo una discriminazione, ma anche, e soprattutto, una violazione dei diritti umani. Vi sono dei dati allarmanti in ordine alle violenze e ai femminicidi, i quali dimostrano che, nonostante le misure attuate siano molteplici, sia necessario prevedere una cospicua implementazione delle misure, in particolare in ordine alla prevenzione: le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici; oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono forme di violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia. Si ritiene indispensabile, dunque, intervenire tempestivamente, prima che i disagi subiti possano tramutarsi in veri e propri disturbi psicologici per il minore; affinché vi sia una pronta ed efficiente presa in carico già dalle prime fasi dell'emergenza, invero, tutti gli adulti che sono a contatto con i minori, a partire dalle scuole e dai servizi sanitari, devono assumere una responsabilità diretta per far emergere queste situazioni sommerse, attrezzandosi per riconoscere tempestivamente ogni segnale di disagio, senza trascurarlo o minimizzarlo. Allo stesso tempo, è necessario prevedere un sistema di protezione diffuso capillarmente che non lasci sole le donne ad affrontare il complesso percorso di liberazione dalla violenza domestica. Con il disegno di legge si intende intervenire con strumenti di supporto ancor prima che la violenza si sia concretamente perpetrata e, dunque, si intende delineare un sistema che sia capace di intercettare il malessere della donna già nel momento in cui questa individui i primi segnali dell'esistenza di un rapporto insano: ciò a partire dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato nel mese di aprile dello scorso anno, che prevede tra l'altro la realizzazione entro il 2026 delle Case della comunità.

Considerata la funzione che esse svolgono - come luogo fisico di prossimità e facile individuazione, dove la comunità (fondamentale per la prevenzione) può accedere per entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria - il disegno di legge intende istituire degli sportelli di ascolto per le donne in difficoltà presso le presenti Case della comunità: ciò affinché siano garantiti interventi basati sull'unitarietà di approccio, centrati sulla donna ed orientati su una miglior organizzazione dei servizi con la piena integrazione e responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza, al fine di dare un supporto fattivo alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi socio-sanitari in termini di prevenzione ed assistenza delle donne al fine di prevenire ipotesi di violenza domestica e atti di femminicidio, assicurando uniformità, facilità ed equità di accesso.

L'articolo 1 è volto all'introduzione di azioni volte alla prevenzione della violenza sulle donne, attraverso l'istituzione di sportelli di ascolto per il supporto, l'accoglienza e l'informazione delle donne, attività didattiche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte alla prevenzione dei disagi legati alla violenza assistita, nonché la promozione di servizi a sostegno della responsabilità genitoriale: ciò affinché si forniscano alle famiglie degli elementi in ordine agli effetti della violenza assistita su minori e adolescenti. L'articolo 2 dispone che, all'interno dell'insegnamento

dell'educazione civica, siano tenuti incontri con professionisti psicologi volti all'intercettazione di disturbi dovuti alla partecipazione passiva ad atti di violenza da parte del padre nei confronti della propria madre. L'articolo 3 contiene un rafforzamento del rapporto tra la scuola e la famiglia, prevedendo un supporto ai genitori in ordine alla gestione dei rapporti a fronte della sensibilità di minori e adolescenti. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un uno sportello di ascolto volto all'accoglienza, all'informazione e al supporto delle donne. L'articolo 5 dispone la copertura finanziaria.

Infine il correlatore Cucca, parlando anche a nome dell'altra relattrice, auspica una celere approvazione dei provvedimenti in titolo, che corrispondono tutti ad un'esigenza assai sentita dall'opinione pubblica in quanto pongono rimedio ad una grave emergenza sociale.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) concorda con quanto affermato dal correlatore Cucca.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione, convenendo con l'esigenza di non farsi distrarre dall'obiettivo di dare una risposta al Paese, dinanzi alla estrema gravità del fenomeno. Non intende quindi attardarsi in polemiche sterili, ricordando semplicemente che le audizioni in Ufficio di Presidenza integrato furono svolte grazie alla decisione della Commissione, del 13 aprile 2022, di aprire una fase conoscitiva con audizioni di soggetti, affidandone la designazione ai Gruppi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si resta in attesa del parere della Quinta Commissione, che si provvederà a sollecitare anche per la prossima settimana.

Il correlatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) propone di organizzare un'opportuna riunione di maggioranza per discutere i temi più problematici del provvedimento.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) ricorda la necessità di prendere posizione sulla questione di tecnica normativa posta dal senatore Grasso, per la quale sarebbe utile che l'Ufficio legislativo del Dicastero offrisse il suo supporto.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) ricorda di aver presentato un documento scritto, a disposizione di tutti i commissari, con opportune osservazioni in merito alla questione cui allude il relatore Mirabelli: la riunione di maggioranza, che potrebbe non essere preclusa in una seconda occasione anche alle opposizioni, dovrebbe prendere atto della sovrapposizione delle due normative e trarne le

debite conclusioni, in termini di prosieguo dell'iter, sotto il profilo testuale.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) replica al senatore Grasso che la tecnica giuridica offerta dagli esperti ministeriali - che non si è mai pensato di coinvolgere in termini sostitutivi della decisione politico-parlamentare - potrebbe semplicemente essere di ausilio per addivenire a soluzioni diverse da quelle emendative, che rischierebbero di ritardare l'approvazione del provvedimento con probabile violazione del termine accordato dalla Corte costituzionale.

Il rappresentante del governo SISTO ricorda che il Governo, con i propri uffici legislativi, è a disposizione della Commissione per un leale confronto.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Relatori di farsi carico di convocare le riunioni testé prospettate e di riferirne al più presto alla Commissione gli esiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 170, 286, 2102, 2276 e 2293, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2547 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

I relatori Alessandra [MAIORINO](#) (M5S) e [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) danno per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2547, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Danila De Lucia (M5S) e altri, *Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*. L'intervento normativo in parola prevede all'articolo 1 la sostituzione dell'articolo 143-bis del codice civile prevedendo la conservazione del cognome di ciascun coniuge, che può, quindi, aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio; nei casi di doppio cognome il coniuge indica quale intenda mantenere. Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo: l'articolo 156-bis del codice civile; i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898).

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato o quello del padre o della madre. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio; il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta. L'articolo 3 modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dall'articolo 143-*quater*. Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome e, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga

successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). Spetta al giudice decidere in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento, nei casi di disaccordo. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo comma.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l'articolo 143-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo articolo 27 rinvia - per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile. Il comma fa salvi i commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge sull'adozione che prevedono che nei casi di adozione disposta da moglie separata l'adottato ne assuma il cognome e la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine ad esclusione dei divieti matrimoniali.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. Si precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e, da ultimo, l'articolo 8 prevede disposizioni finali.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione. Avverte poi che, in riferimento ai disegni di legge in titolo, è sopraggiunto il fatto nuovo rappresentato dalla pronuncia della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di una serie di norme nella fase in cui prevedono "che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che assumi i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo il diverso accordo". Si segnala peraltro che, al paragrafo 15 del *Considerato in diritto*, la medesima sentenza contiene un duplice invito al legislatore: impedire "un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome", da un lato; pronunciarsi sull'eventuale vincolatività della prima scelta rispetto ai successivi figli, dall'altro lato. Stante la fase procedurale in cui la Commissione giustizia versa, che era quella dello svolgimento di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, si evidenzia l'opportunità di riaprire il termine per l'individuazione delle audizioni, in modo da consentire a tutti i Gruppi di indicare soggetti qualificati a dare una risposta a queste problematiche dalla Corte.

Concorda il correlatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) mentre dissente la correlatrice [MAIORINO](#) (*M5S*).

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori Grazia [D'ANGELO](#) (*M5S*), [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), [CUCCA](#) (*IV-PSI*) e [MIRABELLI](#) (*PD*).

Indi la Commissione conviene di fissare a venerdì 1° luglio prossimo, alle ore 12, il termine per indicare gli auditi, nel limite di un nominativo per ciascuno Gruppo, ritenendo superate le precedenti indicazioni. Già in seduta i senatori [MIRABELLI](#) (PD) e [CUCCA](#) (IV-PSI) indicano, per i rispettivi Gruppi, il nominativo di Domenico Pittella, mentre il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) designa Rosanna Oliva e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) indica Daniela Monaco.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (ant.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 201

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

Presidenza del Vice Presidente

LOMUTI

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 12,50

(sospensione: dalle ore 11,55 alle ore 12)

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 922, 1039 E 1979 (ORIGINI BIOLOGICHE)

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 170, 286, 2102, 2276, 2293 E 2547 (COGNOME DEI FIGLI)

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 301 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
301ª Seduta
Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2548\)](#) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

[\(2607\)](#) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che nella seduta supplementare di domani sarà congiunto l'esame del disegno di legge n. 2656 testé assegnato. In quella sede si potrà anche aprire la discussione generale e valutare se sono necessarie procedure conoscitive di tipo incidentale, ad opera dell'Ufficio di Presidenza integrato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(2530\)](#) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

[\(1564\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

[\(1770\)](#) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

[\(1868\)](#) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

[\(1885\)](#) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

[\(2377\)](#) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

[\(2594\)](#) Michelina LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), ad esordio di discussione generale, raccoglie dai commissari l'indicazione di coloro che intendono prenotarsi per intervenire nella presente o in altre sedute a ciò dedicate.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) interviene sull'ordine dei lavori contestando il metodo prescelto dal Presidente, che non troverebbe riscontro in nessun'altra Commissione parlamentare: la discussione

generale deve potersi svolgere liberamente, senza alcuna preventiva prenotazione, che altrimenti si presterebbe a tecniche dilatorie laddove, nella seduta successiva, il prenotato adducesse impedimenti o non fosse presente.

Il [PRESIDENTE](#) replica che le esigenze organizzative dei lavori - sottese alla prassi parlamentare e positivizzate all'articolo 84 del Regolamento - non hanno mai compreso la piena libertà di richiedere l'intervento anche in corso di seduta ma, anzi, l'hanno rafforzata: accettando - con la prenotazione - anche la riserva del senatore che dichiara di voler decidere se intervenire *a posteriori* (come testé avvenuto, da parte del senatore Grasso), il metodo seguito non soltanto non ha mai inteso conculcare i diritti di intervento, ma neppure ha ridotto la possibilità di richiedere dilazioni dello svolgimento della discussione generale o di sue parti. Dato anzi atto che nessuno degli iscritti intende intervenire immediatamente nella presente seduta, rinvia l'apertura della discussione generale alla seduta supplementare di domani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici

penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) interviene esprimendo una sua preferenza per la legge proposta del senatore Grasso: desta perplessità l'inserimento dei delitti contro la pubblica amministrazione nel sistema dell'ergastolo ostativo, operata suo tempo dall'intervento legislativo noto come "spazzacorrotti" di cui auspica un correttivo.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) si riaggancia a quanto già detto dal senatore Caliendo, condividendo anche l'emendamento del senatore Grasso: dell'intervento legislativo operato a suo tempo sotto l'etichetta "spazzacorrotti" auspica un ripensamento e, pertanto, ritiene necessaria la riapertura del termine per gli emendamenti in modo da consentire di intervenire migliorando il testo.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) ricorda che restano solo quattro mesi (incluso il periodo di sospensione dei lavori parlamentari per le ferie di agosto) per approvare il testo prima della scadenza del termine concesso dalla Corte Costituzionale: si dice pertanto contrario alla riapertura del termine per gli emendamenti testé prefigurata, mentre chiede al Governo di dare disponibilità ad una riunione di maggioranza che dirima le questioni controverse, anche a prescindere dal parere della 5ª Commissione. Anche il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara di attendere i pareri della 5ª e le posizioni del Governo. Con l'invito del [PRESIDENTE](#) a sbloccare il prima possibile la questione, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono terminate le audizioni e, non facendosi osservazioni, annuncia la pubblicazione sul sito *Intranet* dei documenti scritti che perverranno dai soggetti auditi e dagli altri interpellati su iniziativa dei Relatori e dei Gruppi.

La correlatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) propone di adottare come testo base quello presentato da ultimo a firma De Lucia. Dissente il correlatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), secondo cui sarebbe più utile ascoltare prima gli indirizzi della Commissione nel corso della discussione generale: se utili a prefigurare un percorso condiviso, essi potrebbero più propriamente consentire l'elaborazione di un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la scelta del testo base può avvenire solo dopo la discussione generale che dichiara, quindi, aperta.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricordando che qualsiasi soluzione si vorrà adottare non potrà prescindere dalla necessità di affiancare - al divieto di discriminazione di cui alla sentenza della Corte costituzionale - la tutela dell'interesse alla ricostruzione del proprio albero genealogico, alla conservazione della memoria storica delle famiglie e alla identità familiare. Esse tutte rischierebbero di andar perdute in un sistema che consentisse la proliferazione dei cognomi attribuiti ai figli di generazione in generazione.

Ammonisce, mercé l'esperienza pluridecennale maturata in una sede giudiziaria come Milano, circa il rischio che - in realtà - all'interno della famiglia non vi sia una vera libertà di scelta: la parte economicamente più forte ha sempre la possibilità, all'interno delle logiche familiari, di imporre il proprio cognome ai figli e, seguendo il principio meramente facultizzante, c'è il serio pericolo che all'interno delle famiglie prevalga sempre il fattore economico come preponderante nell'ambito degli equilibri familiari. Ritiene, quindi, necessario avviare una discussione che porti ad una soluzione in tempi brevi ma si dice contrario, proprio per le ragioni già esposte, a lasciare la libertà di scelta decisionale ai coniugi; rievoca poi la esperienza sul doppio cognome già in vigore in Spagna e che - a suo avviso - di consentirebbe di non perdere l'interesse alla ricostruzione del proprio albero genealogico.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) evidenzia che il legislatore, dopo la sentenza della Corte, deve risolvere problemi eminentemente pratici, come la collocazione dei due cognomi ovvero, nella dichiarazione di volontà, la differenza tra genitori coniugati e genitori non coniugati. Ma - nell'affrontare tali problemi - bisogna aver ben chiaro che la sottomissione della donna non solo non è una soluzione, ma è parte del problema: dalla sentenza della Corte costituzionale si ricava con palmare evidenza che è prioritario garantire sempre la possibilità di scelta.

Interviene il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) che, dopo aver rievocato i termini della questione come proposti dalla sentenza della Corte costituzionale, si dice sensibile al problema della proliferazione dei cognomi: esso si avrebbe nella generazione successiva qualora non si intervenisse, in via legislativa, per correggere tale situazione. Ritiene tuttavia che in caso di mancato accordo la soluzione migliore, compatibile anche con il principio di non discriminazione fatto propria dalla Corte costituzionale, sia quella del sorteggio del cognome.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprimendo preliminarmente perplessità sulla sentenza della Corte costituzionale che avrebbe, a suo dire, travalicato i limiti delle proprie competenze in danno delle prerogative del Parlamento; auspica che si stabilizzi la linea di confine della divisione dei poteri dello Stato, stigmatizzando la prassi delle sentenze - monito e delle sentenze additive che darebbero alla Corte costituzionale il potere di sostituirsi al Parlamento e di influenzarne in ogni caso l'agenda dei lavori.

Esprimendosi nel merito della questione, che richiede comunque di tener fede al principio di tracciabilità in senso verticale attraverso le generazioni, concorda sull'importanza di evitare il rischio che si verifichi il fenomeno della proliferazione dei cognomi nelle epoche successive. Nel tentativo di offrire una soluzione che tenga conto della necessità di evitare ulteriori motivi di litigiosità, all'interno della coppia, non condivide la soluzione del sorteggio; ritiene che si debba privilegiare la strada dell'accordo tra i coniugi, incentivando il raggiungimento dell'accordo ed imponendo che il medesimo debba essere espresso nelle fasi meno conflittuali del rapporto, o potenzialmente tali. La scelta, per

esempio, potrebbe avvenire al momento del matrimonio, fase in cui i coniugi sono più disposti al raggiungimento dell'accordo su questioni familiari rispetto ad un momento successivo (in cui magari le divergenze della vita quotidiana possono renderlo più difficile); per quanto riguarda le coppie non sposate, propone che si possa far ricorso all'intervento del giudice ma, in ogni caso, ricorda che l'intervento legislativo deve tener presente anche la possibilità di mantenere un solo cognome come attualmente accade già.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) condivide l'opinione del senatore Pillon circa la necessità di favorire l'accordo nei momenti in cui sia più facile raggiungerlo; ritiene poi che, per le coppie non sposate, il momento in cui si debba esprimere un accordo sul cognome potrebbe essere quello in cui si procede alla registrazione del nascituro.

Dopo brevi interventi dei senatori [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) e [MIRABELLI](#) (*PD*), il [PRESIDENTE](#) ricorda che a questo punto non si tratta più di una soluzione giuridica ma di una soluzione pratica, tenendo comunque presente anche l'interesse di vista archivistico alla ricostruzione dell'albero genealogico come espresso dal senatore Caliendo.

Invita perciò i colleghi ad avanzare delle proposte il più possibile disancorate da pregiudizi di tipo ideologico ed affaccia l'ipotesi che, al termine della discussione generale, i Gruppi valutino la possibilità di costituire un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ([n. 392](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di far pervenire dei documenti del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio di Stato e dell'ISTAT da lui acquisiti in funzione conoscitiva, pertinenziale all'espletamento del mandato.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, annuncia la pubblicazione nell'area *Theca* - il sito *Intranet* condiviso tra i senatori della Commissione - dei documenti scritti che il relatore ha acquisito in sede conoscitiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sollecita una ripresa dei lavori parlamentari sul disegno di legge in materia di tutela degli animali: esso giace nelle aule parlamentari fin dall'inizio della legislatura senza che si sia fatto alcun significativo passo in avanti. Ne ricorda l'importanza trasversale presso l'elettorato: il tema ha assunto negli ultimi anni un rilievo dovuto anche al ruolo che gli animali d'affezione hanno esercitato, nei lunghi mesi della clausura pandemica.

Proprio nella medesima logica dell'invito, testé rivolto dal Presidente in altro ambito, ad avanzare delle proposte il più possibile disancorate da pregiudizi di tipo ideologico, affaccia l'ipotesi che i Gruppi valutino la possibilità di costituire un Comitato ristretto in tema di disegni di legge sulla tutela degli animali.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), pur con qualche perplessità, si dice favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, sebbene ricordi che siano stati già fatti diversi (purtroppo vani) tentativi di mediazione per uscire dalla situazione di *impasse* che si è venuta a creare.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il presidente [OSTELLARI](#) dichiara che nella seduta supplementare di domani si inserirà all'ordine del giorno anche il gruppo dei disegni di legge congiunti sulla tutela degli animali affinché la Commissione, se lo ritiene, possa valutare la proposta di creazione di un apposito Comitato ristretto.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione - per la trattazione degli affari non conclusi e degli altri di cui si è dato annuncio in seduta - è ulteriormente convocata domani, mercoledì 6 luglio, alle ore 14,30 o comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea se successiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 06/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022
302ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2548) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(2607) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(2656) Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2548 e 2607, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2656 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il relatore PRESIDENTE illustra il disegno di legge n. 2656, che, sulla stessa materia dei disegni di legge nn. 2607 e 2548, non facendosi osservazioni si intende congiunto ad essi.

Il testo affronta un tema al centro dei recenti dibattiti, cioè la necessità di garantire alle persone affette da patologie oncologiche il diritto di non dichiarare informazioni in merito alla propria malattia pregressa, trascorso un certo periodo di tempo dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, e in assenza di recidive o ricadute. Tra gli ostacoli più rilevanti, che gli *ex* malati oncologici, persone clinicamente guarite, devono fronteggiare, vi è sicuramente la forte discriminazione burocratica e l'iniquità nell'accesso ai servizi finanziari e bancari, come l'ottenimento di mutui, la stipula di polizze assicurative, quali le assicurazioni sulla vita, e nelle richieste di adozioni di minori, in quanto per la fruizione di questi servizi è necessario dichiarare se si è avuta una patologia oncologica. Con il Piano europeo e le successive raccomandazioni e risoluzioni, l'Unione europea mira ad affrontare le disuguaglianze in materia di cancro tra gli Stati membri e al loro interno, con azioni di sostegno, di coordinamento e di integrazione degli sforzi degli Stati membri. Essa richiede inoltre un impegno da parte degli Stati membri a prevedere norme in supporto del «diritto all'oblio» che modifichino le pratiche nel settore dei servizi finanziari. In Italia, ad oggi, non è presente ancora nessuna legge che si muove nella stessa direzione degli altri Stati membri: ci sono circa 3,6 milioni di persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore ed il 27 per cento, circa un milione di persone, può essere considerato guarito in quanto non necessita di ulteriori trattamenti. Tuttavia, seppur clinicamente guarite, queste persone incontrano ostacoli burocratici per la ripresa e sono discriminate nell'accesso di molti servizi.

Vi è quindi la necessità di tutelare anche tutte queste persone, che terminano con successo un percorso di terapie, attraverso norme che consentano loro un reale ed effettivo ritorno alla vita dopo il cancro, alla pari delle persone sane. Il disegno di legge mira a sanare questa situazione. L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, che prevedono rispettivamente il diritto di uguaglianza formale e sostanziale per tutti i cittadini e la tutela del diritto

alla salute; inoltre esso esplicita la definizione di guarigione oncologica. L'articolo 2 riguarda l'accesso ai servizi bancari e finanziari e prevede che, una volta trascorsi cinque anni dall'avvenuta guarigione, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica, e quest'ultimi non potranno in nessun modo discriminare il consumatore sulla base della malattia pregressa. L'articolo 3 affronta il tema dei requisiti necessari all'adozione di minori e, anche in questo caso, si prevede che i requisiti e le indagini per l'adozione non possano avere ad oggetto una patologia oncologica, se trascorsi due anni dalla guarigione.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), in discussione generale, ringrazia il Presidente ed i membri della Commissione per la celere trattazione, mettendo in evidenza la gravità del problema della discriminazione di cui possono essere vittime i malati oncologici. Ciò può avvenire rispetto all'accesso all'istituto dell'adozione di minori, oppure per quanto riguarda la stipula di un contratto di mutuo o di assicurazione sulla vita; da ultimo va portata l'attenzione sulle discriminazioni rispetto allo svolgimento di attività sportive.

L'oratrice ricorda inoltre gli obblighi derivanti, in materia, dalla normativa europea che impone agli Stati di legiferare entro il 2025; stante l'importanza del tema nel dibattito pubblico e nella società civile, auspica un lavoro corale che possa far sentire - una volta per tutte - la politica vicina alle esigenze dei cittadini.

Per il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) è gravissimo che alcuni provvedimenti della magistratura minorile, *si vera sunt exposita*, in passato abbiano negato l'accesso all'adozione, per ragioni di salute, ai malati oncologici: si tratterebbe di materia *de plano* da illecito disciplinare.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha fornito ulteriori lumi all'oratore sui comportamenti che i disegni di legge intendono prevenire e sulle soluzioni con cui si può farvi fronte, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(2530\)](#) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

[\(1564\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

[\(1770\)](#) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

[\(1885\)](#) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

[\(1868\)](#) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

[\(2377\)](#) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

[\(2594\)](#) Michelina LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), intervenendo in discussione generale, sollecita l'approvazione del provvedimento, soffermandosi sulle peculiarità che mirano a rafforzare il momento della prevenzione rispetto a quello della repressione; illustrati brevemente gli aspetti più significativi del disegno di legge, ricorda come vi sia stata in questa legislatura un particolare impegno sul tema della lotta alla violenza di genere, che non può tollerare abbassamenti della guardia.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) solleva perplessità sul provvedimento, denunciando un uso improprio dello strumento del diritto penale; la violenza di genere non dovrebbe, peraltro, necessariamente essere intesa come la violenza a danno delle donne, visto che una categoria seppur minoritaria di uomini è vittima di violenze da parte delle donne, sia dirette sia mediante l'attivazione di

procedimenti che si concludono con sentenze iugulatorie sotto il profilo economico. Invita quindi ad una riflessione sulla efficacia prodotta, fino ad oggi, dal provvedimento denominato "codice rosso" e solleva alcuni dubbi in merito al ricorso allo strumento dell'ammonimento del questore; denunciata una certa bulimia normativa, lamenta l'inefficacia dei sistemi normativi vigenti e si riserva di intervenire ulteriormente nella discussione sui singoli articoli.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene inopportuno - da un punto di vista del metodo - intervenire modificando provvedimenti legislativi approvati così recentemente: riferendosi al cosiddetto "codice rosso", ritiene anzi necessario dare il tempo necessario per produrre un qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Si sofferma poi sul tema dei "braccialetti elettronici" (articolo 2 del testo governativo) chiedendo chiarimenti al Governo circa il loro approvvigionamento: fino a qualche tempo fa tale strumento era considerato quasi introvabile, da parte dei soggetti che ne facevano richiesta anche al fine di evitare la custodia cautelare in carcere. Si sofferma infine su alcuni aspetti dell'articolo 4, ugualmente assai oscuri in ragione della fattura "novellatoria" prescelta per il *drafting* del disegno di legge.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) sottolinea l'importanza del ricorso allo strumento del "braccialetto elettronico", nonché della predisposizione di strumenti di supporto anche psicologico alle vittime: ad esse vanno garantite anche forme di tutela quali il patrocinio gratuito.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) è tornato ad affacciare l'ipotesi di un testo unificato, da assumere a base per la fase emendativa, il correlatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) si riserva di avanzare, con la collega Unterberger, una proposta di testo dei Relatori al termine della discussione generale.

La sottosegretaria MACINA rinvia ai dati numerici che, sui braccialetti elettronici, il Governo offrì all'Assemblea della Camera l'11 febbraio scorso in sede di risposta all'interpellanza 2-01417.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha disposto che il testo dell'atto parlamentare testé richiamato, corredato della risposta, sia messo a disposizione dei commissari, i senatori [BALBONI](#) (*FdI*) e [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiedono di poter svolgere il loro intervento nella prossima seduta.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1078) PERILLI ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

(81) Loredana DE PETRIS. - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

(845) URSO ed altri. - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

(1030) Rosellina SBRANA. - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) BRUZZONE ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

(2016) Assuntela MESSINA. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali*

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913, 1045 e 1062 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) propone la costituzione di un Comitato ristretto che consenta di riesaminare testi ed emendamenti, nella prospettiva di una semplificazione dell'ulteriore trattazione.

Accedono alla proposta i correlatori [CIRINNA'](#) (*PD*) e [LOMUTI](#) (*M5S*).

La Commissione conviene all'unanimità di costituire un Comitato ristretto che, sotto la presidenza dei correlatori, sia composto da un senatore per Gruppo: i capigruppo presenti in seduta indicano, per i

Gruppi pluripersonali, i nominativi Balboni, Perilli (per il quale si preannuncia l'invio, da parte del suo Gruppo, della designazione in sostituzione della senatrice Piarulli), Pillon, Mirabelli, Giammanco (già titolare di una designazione in sostituzione, ai sensi dell'articolo 31 secondo comma del Regolamento, per l'intero corso dei disegni di legge in titolo) e De Petris (per la quale il senatore Grasso preannuncia l'invio, da parte del suo Gruppo, della designazione in sostituzione); per gli altri si intende che il designato sia l'unico componente di Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(1039) CUCCA ed altri. - Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche

- e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore **URRARO** (L-SP-PSd'Az) - a conclusione della fase conoscitiva, svoltasi con le audizioni informali dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato - ricorda che dai soggetti designati contributi scritti sono pervenuti ed altri ne sono stati preannunciati.

Il **PRESIDENTE** - preavvertito che per questi testi e per gli altri che perverranno, non facendosi osservazioni, si provvederà alla pubblicazione sul sito *Internet* del Senato - dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) ricorda l'importanza del provvedimento, sollecitato da una sentenza monito della Corte costituzionale: poiché non vi sono "sentenze di serie A" (alle quali si debba immediatamente ossequio) e "sentenze di serie B" (che possono essere trascurate, ignorandone i contenuti anche dopo diversi anni), assume che come tutte le sentenze della Corte costituzionale, che invitano il legislatore ad un intervento, abbiano la medesima dignità. Svolta questa premessa metodologica, si sofferma nel merito del provvedimento ed illustra il proprio disegno di legge - sul tema della ricerca delle origini biologiche - rifacendosi ad un episodio che lo ha visto come protagonista nella veste di avvocato nelle contrade tra l'Umbria e l'Alto Lazio.

Rispetto poi ai disegni di legge in titolo, condivide in linea di massima anche la proposta del senatore Cucca, che parte anch'essa dal riconoscere il fatto innegabile che attualmente il sistema, nei fatti, non consente di realizzare il diritto a rintracciare le proprie origini biologiche, nemmeno in presenza di gravi motivi di salute quali - per esempio - malattie genetiche: molte di queste potrebbero essere curate, ove si riuscisse ad effettuare una mappatura genetica del paziente mercé la ricostruzione della sua ascendenza. Si potrebbe utilmente sperimentare addirittura un metodo alternativo, come la centralizzazione della gestione del sistema dei dati, in capo a quello che considera un modello di efficienza vale a dire l'Ospedale degli Innocenti di Firenze; ma si potrebbe anche valorizzare la possibilità che il consenso della donna all'anonimato con il tempo vada scemando, ad esempio chiedendole all'atto del parto se esclude la possibilità di essere contattata dopo vari decenni da chi ricerchi le sue origini.

Tale soluzione (così come qualunque altra che ricalchi le prassi seguite in passato per l'agnizione reciprocamente desiderata) è resa tuttavia impossibile dall'assolutismo del sistema del parto anonimo, che non bilancia efficacemente i valori in campo: occorre invece trovare un punto di equilibrio tra il diritto inviolabile della donna al parto in anonimato e la garanzia del nascituro di potere, in futuro, realizzare la propria legittima aspirazione a ricostruire le proprie origini biologiche.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli
(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome
(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) la Commissione conviene all'unanimità di costituire un Comitato ristretto che, sotto la presidenza dei correlatori, sia composto da un senatore per Gruppo: i capigruppo indicano, per i Gruppi pluripersonali, i nominativi Balboni, D'Angelo, Pillon, Cirinnà, Caliendo e Grasso; per gli altri si intende che il designato sia l'unico componente di Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) i proponenti danno per illustrati tutti i loro emendamenti, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Dopo che i CORRELATORI hanno rammentato al rappresentante del Governo l'impegno ad una riunione di concertazione da svolgere già nella prossima settimana, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Dopo che il RELATORE ha confermato la fine delle sue attività conoscitive, con il deposito dei documenti avvenuto ieri, il rappresentante del GOVERNO si dichiara pronto a ricevere il parere della Commissione sin dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2574](#)

Art. 1

1.1

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 1), dopo le parole "pene concorrenti", inserire le seguenti: «, anche se esecutive di un medesimo disegno criminoso.»

1.2

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso "1-bis", sopprimere le parole: "anche in assenza di

collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge".

1.3

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: "l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento".

1.4

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 2), capoverso 1 -bis, sostituire le parole da «purchè gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili» fino a «sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa» con le seguenti: « purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione»;

1.5

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso «1-bis.», sostituire le parole "l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria" con le seguenti: "riparazione dei danni"

1.6

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.» sostituire le parole «e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali» con le seguenti: «e possa escludersi con ragionevole probabilità l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo che tali collegamenti siano ripristinati, anche sulla base dell'allegazione, ad opera del condannato, di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dall'associazione criminale di appartenenza»

1.7

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), al comma 1-bis, dopo le parole "è stato commesso",

inserirle le seguenti: «ed è ancora operativa l'organizzazione» e all' ultimo periodo, sostituire le parole "accerta altresì la", con le seguenti: «tiene conto altresì della».

1.8

Giarrusso

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: "Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa".

1.9

Cucca

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, la seguente: "I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante."

1.10

Grasso

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire i commi 1-bis.1 e 1-bis.2, con i seguenti:

«1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-octies, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e purché sia fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento sociale. A tal fine i richiedenti devono allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo nonché le ragioni della mancata collaborazione e ogni altra informazione disponibile in funzione di una revisione critica della condotta criminosa. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza tiene conto altresì della sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati nonché ai detenuti e agli internati per i delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale e dall'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del comma 1-bis.

2) dopo il capoverso numero 2), aggiungere il seguente: «2) -bis il comma 1-ter è soppresso.»».

1.11

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lett a), numero 2), capoverso 1 -bis.1, sostituire le parole «dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento» con le seguenti: «intraprendano iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e contribuiscano alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali».

1.12

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 2), dopo il capoverso 1 -bis.1, inserire il seguente:

"1-bis.1.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata»;

1.13

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso numero 3) con il seguente:

«3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini della concessione dei benefici il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui al comma 1-bis e 1-bis.2, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Ai fini della valutazione sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, il magistrato di sorveglianza o tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del perdurare dell'operatività del sodalizio criminale; del profilo criminale del detenuto o internato e della sua posizione all'interno dell'associazione; della capacità di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni o coalizioni anche straniere; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti e della permanenza dei familiari nel contesto socio-ambientale in cui è ancora operativa l'organizzazione. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide all'esito degli accertamenti richiesti. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri motivati e degli accertamenti acquisiti. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »».

1.14

[Caliendo, Dal Mas](#)

Al comma 1, lettera a), n. 3), sostituire le parole da «chiede altresì il parere» fino a «nei confronti del medesimo» con le seguenti:

«acquisisce una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e i pareri circa gli elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo di un loro ripristino:

a) della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisite informazioni per il tramite delle direzioni distrettuali antimafia territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine e operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto;

b) del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, acquisite informazioni per il tramite dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto. Dispone altresì nei confronti dell'istante»

1.15

[Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «chiede altresì il parere», aggiungere la seguente: «obbligatorio»;

b) al secondo periodo, sostituire la parola «sono» con le seguenti: «devono essere»;

c) sopprimere il seguente periodo: «Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.».

1.16

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da "è stata pronunciata la sentenza di primo grado" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "è stato commesso il fatto oggetto di condanna"

1.17

[Cucca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da "e dispone" fino a "patrimoniali" con le seguenti: "e dispone, nei confronti del medesimo, accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali."

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dispone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni."

1.18

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: "sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti" con le seguenti: "sono obbligatori ma non vincolanti. Il giudice non può decidere in assenza dei suddetti pareri".

1.19

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 3), secondo periodo, sostituire le parole da «entro sessanta giorni dalla richiesta» fino a «e degli esiti degli accertamenti richiesti.» con le seguenti: « senza ritardi»

1.20

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 3), quinto periodo, sostituire le parole «, entro un congruo termine,» con le seguenti: «, entro il termine assegnato dal giudice,»

1.21

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso numero 4) con il seguente:

«4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis.1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce una relazione dal direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e decide acquisite dettagliate informazioni circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento sociale dal procuratore della Repubblica e dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti in relazione al luogo ove è stata pronunciata la sentenza di condanna. La relazione e le informazioni sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide all'esito degli accertamenti richiesti. Ai fini della valutazione il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del contesto ambientale ove viene eseguita la misura; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'esito del trattamento penitenziario e dell'essersi distinti per comportamenti particolarmente meritevoli. I procuratori della Repubblica e i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti per territorio possono comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale del detenuto o internato, in tal caso è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri motivati acquisiti. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »».

1.22

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso numero 5), al comma 2-ter, sostituire le parole "primo grado", con le seguenti: «condanna»

1.23

[Balboni, Ciriani](#)

Al comma 1, lett a), numero 5), dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente: "2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o

che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata."»

1.24

[Giarrusso](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 6).

1.25

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 6), con il seguente:

«6) al comma 3-bis dopo le parole "criminalità organizzata", sono inserite le seguenti «o il pericolo di un loro ripristino» e, all'ultimo periodo, le parole "2 e 3" sono soppresse.

1.26

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto in fine il seguente: «3-bis.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio e il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. »».

1.27

[Cucca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.28

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", con le seguenti: «indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ».

1.29

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", con le seguenti: «indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ».

Art. 2

2.1

[Grasso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole "nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'" con le seguenti: «nell'» e sostituire le parole "indicate nello stesso articolo 4-bis", con le seguenti: «indicate nello stesso articolo».

2.2

[Cucca](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole "trenta anni di pena" con le seguenti:
"ventisei anni di pena".*

Art. 3

3.1

[Giarrusso](#)

Sopprimere il comma 1.

